



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 139 del 04/11/2002

LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2002, n. 18

"Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione", disciplina nella Regione Puglia il sistema del trasporto pubblico d'interesse regionale e locale con le seguenti finalità:

- a) applicare le norme contenute nel decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato e integrato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dalla legge 1° agosto 2002, n. 166;
- b) realizzare un sistema coordinato e integrato di trasporto pubblico che, con il conferimento agli enti locali delle funzioni e delle risorse ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n.59, garantisca le esigenze collettive di mobilità delle persone e delle merci coordinando la programmazione degli enti locali con quella regionale e nazionale e promuova un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale;
- c) perseguire la razionalizzazione e l'efficacia della spesa pubblica destinata al settore e il miglioramento della qualità dei servizi tramite il confronto concorrenziale tra gli operatori e il contenimento degli obblighi di servizio pubblico ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 e n. 1893/91;
- d) concorrere alla salvaguardia ambientale mediante il contenimento dei consumi energetici e dei fattori d'inquinamento, con particolare riferimento agli agglomerati urbani.

Art. 2

(Definizioni)

1. Nella presente legge si indica con d. lgs. 267/2000 il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modificazioni e integrazioni, con d.lgs. 158/1995 il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158, con la legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, la legge 15 maggio 1997, n. 127, con d.lgs. 422/1997 il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e con d.lgs. 400/1999 il decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, con la legge 3/2001 la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" e con la legge 166/2002 la legge 1° agosto 2002, n. 166. Gli acronimi utilizzati sono definiti nel corso del testo.

2. Sono servizi di trasporto pubblico regionale e locale (TPRL) i servizi di trasporto collettivo di persone e di merci, con esclusione del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti, effettuati con modalità terrestri, marittima, lacuale e aerea, che si svolgono interamente o prevalentemente nel territorio regionale collegando non più di due regioni, con offerta indifferenziata a tariffe prestabilite a utenti anche appartenenti a particolari categorie. I servizi di TPRL sono effettuati con modalità ordinarie di linea o con modalità speciali ai sensi dell'articolo 18. Non sono servizi di TPRL i servizi di trasporto collettivo riservati ad utenti prestabiliti risultanti da apposito contratto ed esercitati con veicoli in servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'articolo 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Si definisce "linea" l'unità elementare di TPRL individuata:

- a) dai centri serviti;
- b) dal percorso;
- c) dal programma di esercizio;
- d) dalla finalità della domanda di trasporto prevalentemente soddisfatta.

4. Si definisce "rete" l'insieme di più linee tra loro connesse in uno o più centri, caratterizzate da sostanziale omogeneità della domanda di trasporto verso uno o più poli di attrazione ed effettuate anche tramite integrazione di diversi modi di trasporto.

5. Si definisce "bacino" l'insieme di più reti aventi in comune i poli di attrazione.

6. I servizi di TPRL si distinguono:

1) in relazione al modo del trasporto, in:

- a) automobilistici, effettuati su strada con veicoli a trazione meccanica o elettrica o ibrida;
- b) tranviari, effettuati con veicoli a guida vincolata su sede fissa protetta ovvero promiscua;
- c) filoviari, effettuati su strada con veicoli a trazione elettrica ad alimentazione esterna a mezzo linea aerea o altro sistema;
- d) metropolitani, effettuati con veicoli a densità controllata, su sede fissa protetta, al servizio di elevati flussi di mobilità e con elevata frequenza di servizio;
- e) ferroviari, effettuati con veicoli a guida vincolata, densità controllata e su sede fissa protetta con esclusione dei servizi ferroviari di interesse nazionale individuati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 422/1997;
- f) marittimi, effettuati con imbarcazioni o navi per cabotaggio nell'ambito regionale, con esclusione dei servizi di collegamento di terminali ferroviari;
- g) lacuali, effettuati con imbarcazioni o navi nei laghi;
- h) aerei ed elicotteristici, effettuati con aeromobili nell'ambito della regione;
- i) altri, effettuati con modi diversi da quelli elencati ai punti precedenti;

2) in relazione alle caratteristiche della domanda di trasporto, in:

- a) ordinari, per il trasporto di viaggiatori, anche appartenenti a particolari categorie, per esigenze di

mobilità a carattere continuativo;

b) stagionali, per trasporto di viaggiatori in determinati periodi dell'anno;

c) turistici, per trasporto di viaggiatori per prevalenti esigenze di turismo a carattere ricorrente;

d) occasionali, per trasporto di viaggiatori con finalità a carattere temporaneo connesse a eventi particolari, di durata non superiore a un mese.

7. I servizi automobilistici si distinguono:

1) in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui si svolgono e della domanda di mobilità, in:

a) urbani, se si svolgono nell'ambito di centri urbani senza soluzione di continuità abitativa e con frequenti fermate;

b) suburbani, se collegano più aggregati urbani con brevi percorsi e frequenti fermate;

c) interurbani, se collegano più centri con percorsi senza frequenti fermate;

2) in relazione all'ambito amministrativo in cui si svolgono, in:

a) comunali, se collegano centri appartenenti allo stesso comune, anche con percorsi interessanti, senza fermate, territori di comuni limitrofi;

b) provinciali o metropolitani, se collegano centri appartenenti alla stessa provincia o città metropolitana, anche con percorsi interessanti, senza fermate, territori di province o regioni finitime;

c) interprovinciali, se collegano centri appartenenti a più province, anche con percorsi interessanti, senza fermate, territori di regioni finitime;

d) interregionali, se collegano centri appartenenti anche ad una regione finitima, con prevalenza di percorso nella regione Puglia.

TITOLO II

COMPETENZE E RISORSE

Art. 3

(Ripartizione delle competenze)

1. I Comuni esercitano le funzioni di programmazione e di amministrazione, con esclusione di quelle che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale di cui al comma 3, dei servizi di trasporto pubblico automobilistici, tranviari e filoviari compresi nei propri ambiti territoriali.

2. Le Province e, ove istituita, la Città Metropolitana esercitano le funzioni di programmazione e di amministrazione, con esclusione di quelle che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale di cui al comma 3, dei servizi di trasporto pubblico automobilistici, tranviari, filoviari e lacuali compresi nei propri ambiti territoriali.

3. La Regione esercita le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità esercitati, non attribuiti agli enti locali ai sensi dei commi 1 e 2 e non dichiarati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 422/1997, nonché le seguenti funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:

a) individuazione degli obiettivi generali di programmazione dei servizi di trasporto mediante la redazione del piano regionale trasporti;

b) definizione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 e ripartizione delle risorse sulla base dei criteri di cui all'articolo 4;

c) programmazione degli investimenti nel settore del trasporto, tramite gli accordi di programma di cui all'articolo 9 e i programmi regionali degli investimenti di cui all'articolo 10;

d) determinazione delle tariffe minime ai sensi del Titolo VI della presente legge;

e) definizione del bando di gara, dei criteri di aggiudicazione e del contratto di servizio tipo da

sottoscrivere fra la Regione Puglia, gli enti locali di cui ai commi 1 e 2 e gli aggiudicatari delle medesime gare di TPRL;

f) definizione dei compiti degli enti affidanti ai sensi dell'articolo 23;

g) definizione dei criteri per la quantificazione degli importi a compensazione dei servizi di trasporto e per la loro revisione annuale;

h) definizione dei criteri per la quantificazione degli organici del personale necessario per il regolare svolgimento dei servizi;

i) definizione dei criteri per la riduzione dell'inquinamento derivante dal trasporto nell'ambito delle linee guida e dei principi quadro stabiliti dallo Stato, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 422/1997, e dal Piano regionale dei trasporti;

l) concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 105, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

m) vigilanza generale sull'esercizio dei servizi di TPRL e monitoraggio della domanda servita e degli indicatori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi stessi;

n) esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 24.

4. Le Province e la città metropolitana possono delegare le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi di propria competenza agli enti locali intercomunali costituiti ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 31 del d.lgs 267/2000 e compresi nei propri ambiti territoriali, osservando i principi di cui all'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997 e in particolare quello di sussidiarietà e di adeguatezza.

5. La Giunta regionale, fatte salve le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, delega agli enti locali, secondo le competenze di cui ai commi 1 e 2, le funzioni di programmazione e di amministrazione dei servizi che costituiscono reti non comprese interamente nei propri ambiti territoriali, osservando i principi di cui all'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997 e in particolare quelli di sussidiarietà e di adeguatezza. La delega è disposta in favore dell'ente locale individuato con i criteri di cui all'articolo 16, comma 6.

6. Nel caso di reti di servizi plurimodali comprendenti i servizi ferroviari, metropolitani, marittimi e aerei, la Giunta regionale può delegare funzioni amministrative attinenti le reti agli enti locali individuati con i principi e i criteri di cui al comma 5.

Art. 4

(Ripartizione delle risorse)

1. La Regione costituisce annualmente nel proprio bilancio un fondo regionale trasporti (FRT), destinato all'esercizio e agli investimenti nel settore del TPRL, alimentato dalle risorse trasferite dallo Stato ai sensi del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni e da risorse proprie.

2. Il FRT è articolato nei seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:

a) interventi per l'esercizio dei servizi automobilistici, tranviari, filoviani e lacuali, finanziato con risorse proprie sulla base degli oneri relativi ai servizi minimi di cui all'articolo 5 della presente legge;

b) interventi per l'esercizio dei servizi ferroviari e metropolitani, finanziato con le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 422/1997, per i servizi di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo decreto legislativo;

c) interventi per l'esercizio dei servizi marittimi e aerei, finanziato con risorse proprie e con eventuali risorse trasferite dallo Stato per i servizi di cui all'articolo 10 del d.lgs. 422/1997;

d) interventi per gli investimenti finanziati con risorse regionali, statali o comunitarie;

e) interventi a compensazione degli oneri per il rilascio di agevolazioni o gratuità di viaggio sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale, finanziato con risorse regionali.

3. Il fondo di cui alla lettera a) del comma 2, detratte le risorse per l'esercizio delle funzioni in capo alla

Regione, è ripartito dalla Giunta regionale fra gli enti locali a copertura degli oneri dei servizi minimi di cui all'articolo 5 attribuiti alla competenza di ciascun ente locale. Le risorse regionali sono erogate di norma trimestralmente entro il trimestre a cui si riferiscono o, in caso di esercizio o gestione provvisoria del bilancio regionale, in acconti mensili entro il mese a cui si riferiscono, da conguagliare successivamente all'approvazione del bilancio regionale. Gli enti locali iscrivono annualmente nei propri bilanci somme destinate ai servizi di trasporto pubblico non inferiori alle risorse trasferite dalla Regione e incrementate delle proprie.

Art. 5

(Servizi minimi)

1. La Giunta regionale determina, con le modalità di cui al comma 2, i servizi minimi di TPRL, come definiti all'articolo 16 del d.lgs. 422/1997, con l'obiettivo di realizzare livelli di servizi sufficientemente rapportati alla effettiva domanda di trasporto, monitorata con continuità a cura dell'Osservatorio della mobilità di cui all'articolo 25. I servizi minimi di trasporto urbano possono riguardare esclusivamente i comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti risultanti dall'ultimo censimento ufficiale, fatti salvi i comuni minori già dotati di servizi di trasporto urbano alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i comuni insulari con meno di quindicimila abitanti la Giunta regionale può derogare alla disposizione di cui al comma 1.

3. Per la determinazione dei servizi minimi l'Assessore regionale ai trasporti, verificati anche i piani provinciali di bacino esistenti, elabora una proposta e indice apposita conferenza dei servizi, alla quale sono invitati, con preavviso minimo di venti giorni tramite lettera raccomandata:

a) le Province, i Comuni capoluogo, le rappresentanze regionali dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM, ai fini dell'intesa con gli enti locali di cui all'articolo 16, comma 2, del d.lgs. n. 422/1997;

b) le associazioni dei consumatori che comunichino all'Assessorato regionale trasporti la loro presenza sul territorio regionale;

c) le organizzazioni sindacali confederali e del settore del trasporto;

d) le associazioni delle imprese di trasporto di persone presenti sul territorio regionale;

e) la società Trenitalia s.p.a..

I soggetti invitati fanno pervenire le proprie osservazioni e proposte entro il termine di trenta giorni dalla data della conferenza. Nei successivi novanta giorni la Giunta regionale, tenendo conto delle osservazioni e proposte pervenute per quanto compatibili con gli obiettivi della programmazione regionale e con le disponibilità del bilancio regionale, adotta provvedimento di determinazione dei servizi minimi di TPRL.

4. La determinazione dei servizi minimi può essere effettuata separatamente per ciascun modo di trasporto e, per il modo automobilistico, separatamente per i servizi urbani, suburbani e interurbani. La determinazione dei servizi minimi resta in vigore fino a nuova determinazione o modifica, da effettuare con le medesime modalità di cui al comma 3.

5. I servizi minimi di TPRL non comprendono i servizi gestiti in economia dai Comuni, i cui oneri restano a carico dei bilanci comunali.

Art. 6

(Servizi aggiuntivi)

1. Le Province, i Comuni e le Comunità montane, queste ultime nel caso di esercizio associato di servizi comunali ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della l. 97/1994, possono istituire, nell'ambito delle proprie

competenze, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti ai sensi del precedente articolo 5, con oneri a totale carico dei propri bilanci e previa intesa con la Regione ai fini della compatibilità con gli obiettivi della programmazione regionale.

2. L'intesa di cui al comma 1 è espressa dalla Giunta regionale nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di acquisizione della formale richiesta, decorso il quale si prescinde dall'intesa.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE

Art. 7 (Piano regionale trasporti)

1. Il Piano regionale trasporti (PRT) è il documento programmatico generale della Regione rivolto a realizzare sul proprio territorio, in armonia con gli obiettivi del Piano generale trasporti e degli altri documenti programmatici internazionali, nazionali e interregionali, un sistema equilibrato del trasporto delle persone e delle merci in connessione con i piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico. Il PRT è aggiornato di norma ogni cinque anni, salvo diverse indicazioni rivenienti dall'Osservatorio per la mobilità di cui all'articolo 25.

2. Il PRT è redatto in accordo alle linee guida indicate dal Piano generale dei trasporti ed è articolato per modalità del trasporto, tra loro integrate, e definisce in particolare:

- a) la dimensione, le caratteristiche e le necessità della domanda di trasporto regionale e interregionale, passeggeri e merci, alla data di riferimento del piano e agli orizzonti futuri di 5 e 10 anni;
- b) l'organizzazione generale dei servizi di trasporto all'orizzonte temporale attuale e di previsione;
- c) la struttura, le prestazioni e le funzioni delle singole reti infrastrutturali e la loro integrazione fisica e funzionale;
- d) la struttura, le prestazioni e le funzioni dei nodi di interscambio passeggeri e merci deputati all'integrazione modale e all'efficienza di ciascun modo di trasporto;
- e) gli obiettivi, le procedure e i vincoli per il risparmio energetico e la salvaguardia ambientale;
- f) i criteri di integrazione modale e tariffaria dei servizi;
- g) i criteri di individuazione e misurazione degli indicatori di qualità dei servizi;
- h) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale;
- i) i criteri per l'eliminazione delle barriere e lo sviluppo della mobilità dei soggetti disabili;
- l) il sistema di monitoraggio della domanda e dei servizi di trasporto.

3. L'Assessorato regionale ai trasporti, che può avvalersi dell'Agenzia regionale per la mobilità di cui all'art. 25 e di consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore, predispone la proposta di PRT, tenendo conto della programmazione degli enti locali e in particolare dei piani di bacino predisposti dalle Province ai sensi dell'articolo 11.

4. La proposta di PRT di cui al comma 3 è approvata dalla Giunta regionale. Con uguale procedura sono approvate le varianti al PRT. La proposta e le approvazioni possono riguardare anche singoli piani di settore.

Art. 8 (Piano triennale dei servizi)

1. Il Piano triennale dei servizi (PTS), redatto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 422/1997 e

nell'ambito degli obiettivi del PRT, definisce:

- a) l'insieme dei servizi istituiti, con indicazione dei servizi minimi di cui all'articolo 5 e degli eventuali servizi aggiuntivi istituiti dagli enti locali ai sensi dell'articolo 6;
- b) l'organizzazione dei servizi con individuazione delle reti e dei bacini di cui all'articolo 2 e degli enti locali rispettivamente competenti ai sensi dell'articolo 16, comma 6;
- c) i servizi speciali ai sensi dell'articolo 18;
- d) le risorse destinate all'esercizio dei servizi minimi e la loro attribuzione agli enti rispettivamente competenti;
- e) le risorse destinate agli investimenti ai sensi degli articoli 9 e 10;
- f) le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi del Titolo VI della presente legge.

2. Il PTS e le sue varianti sono approvati dalla Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, che si esprimono entro quindici giorni, e previa conferenza dei servizi indetta con le modalità dell'articolo 5, comma 3, anche con separati provvedimenti riguardanti parti del sistema complessivo. Per l'elaborazione del PTS la Giunta regionale può incaricare consulenti esterni di comprovata esperienza nel settore.

Art. 9

(Accordi di programma per gli investimenti)

1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dal PRT la Regione promuove con gli enti locali, con le imprese di trasporto pubblico e con soggetti di diritto privato accordi di programma per investimenti nel settore della mobilità delle persone e delle merci, che individuano in particolare:

- a) gli investimenti da realizzare, con priorità per quelli riguardanti l'intermodalità e la salvaguardia dell'ambiente;
- b) i soggetti coinvolti e i loro compiti;
- c) le risorse necessarie a carico della Regione e quelle a carico degli altri enti e soggetti privati coinvolti;
- d) i tempi di realizzazione e il periodo di validità;
- e) le sanzioni in caso di inadempienze degli enti e dei soggetti privati coinvolti.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono promossi dall'Assessore ai trasporti, che indice apposita conferenza dei servizi. Gli accordi di programma sono approvati dalla Giunta regionale.

3. Gli enti locali possono sottoscrivere con le imprese di trasporto pubblico accordi di programma per la realizzazione di investimenti finalizzati alla riduzione della congestione nei centri urbani. Detti accordi possono prevedere, nella fase di realizzazione degli investimenti, il riconoscimento alle imprese di trasporto di compensazioni economiche dei maggiori oneri connessi alla congestione senza oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Programmi regionali di investimenti con risorse vincolate)

1. La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore ai trasporti, programmi regionali di investimenti finanziati con risorse regionali, statali o comunitarie vincolate all'acquisto di veicoli, attrezzature e tecnologie per l'esercizio dei servizi di TPRL, stabilendo criteri e modalità di assegnazione dei contributi da accordare ai soggetti gestori. I contributi sono riconosciuti nella misura massima dell'85 per cento del costo riconosciuto ammissibile per gli investimenti, al netto di IVA.

2. Sulla base dei programmi di cui al comma 1 la Giunta regionale rilascia alle imprese di trasporto un preliminare affidamento di contributo fissando un termine non inferiore a sei mesi per la sua validità, decorso il quale può disporre la revoca o il riaffidamento del contributo anche ad altra impresa.

L'erogazione dei contributi è disposta, previa dimostrazione degli investimenti effettuati entro il termine di validità, nella misura massima dell'85 per cento della spesa sostenuta, al netto di IVA, e comunque entro il limite ammissibile.

3. Sui beni acquistati con i contributi di cui al comma 1 e destinati ai servizi automobilistici sono stabiliti i seguenti vincoli per la durata di dieci anni a decorrere dalla data di erogazione dei contributi:

a) divieto di uso diverso da quello dei servizi di TPRL;

b) alienazione subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale, accordabile previa restituzione alla Regione di una quota del prezzo di vendita calcolata nel rapporto fra il contributo regionale e la spesa sostenuta. L'impresa alienante è esonerata dalla restituzione della predetta quota, che si trasferisce a favore dell'impresa acquirente, nel caso in cui quest'ultima eserciti servizi di TPRL in Puglia e assuma a proprio carico i vincoli gravanti sul bene alienato. Il prezzo di vendita V_x viene stabilito con la seguente formula in funzione degli anni x decorsi dalla data di acquisto del bene, sulla base del valore V_0 , al momento della alienazione, del medesimo bene nuovo o di altro equivalente:

$$V_0 (1 - 0,18x + 0,009x^2)$$

per x minore di 10 anni ;

c) nel caso di perdita accidentale del possesso di beni acquistati con il contributo regionale, non imputabili a calamità naturali, il soggetto beneficiario del contributo deve restituire alla Regione una somma pari alla quota di cui alla lettera b).

4. Sui beni acquistati con i contributi di cui al comma 1 e destinati a servizi non automobilistici la Giunta regionale stabilisce vincoli analoghi a quelli del comma 3 rapportati alla durata fisica ed economica dei medesimi beni.

Art. 11

(Piani provinciali di bacino)

1. I piani provinciali di bacino (PPB) definiscono in dettaglio:

a) i programmi di esercizio dei servizi minimi di cui all'articolo 5 di competenza provinciale, di quelli aggiuntivi istituiti ai sensi dell'articolo 6 e di quelli speciali autorizzati ai sensi dell'articolo 18;

b) le risorse destinate ai servizi di cui alla lettera a);

c) le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi del Titolo VI della presente legge;

d) i servizi interurbani per la mobilità dei soggetti disabili ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 e dell'articolo 13 della legge regionale 18 marzo 1997, n.10;

e) i piani della viabilità e della modalità provinciale.

2. I PPB sono preventivamente esaminati in apposita conferenza dei servizi indetta dall'Assessore provinciale ai trasporti con le modalità di cui all'articolo 5, comma 3 e sono approvati dal Consiglio provinciale, previa intesa con la Regione. L'intesa è espressa dalla Giunta regionale sulla base della compatibilità con la programmazione regionale entro il termine massimo di quarantacinque giorni dall'acquisizione della formale richiesta, decorso il quale si prescinde dall'intesa.

3. Le varianti del PPB sono approvate dalla Giunta provinciale con le medesime modalità del comma 2. Ove i competenti Consigli provinciali non approvassero le modifiche resesi necessarie in ottemperanza all'aggiornamento del PRT, la Giunta Regionale, previa diffida, dispone con propri provvedimenti, entro i successivi 45 giorni, specifici interventi in sostituzione degli enti locali inadempienti e con oneri a carico degli stessi.

4 I piani di bacino sono aggiornati di norma ogni cinque anni e comunque con un anticipo di sei mesi sull'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti, preventivamente comunicato formalmente dalla Giunta regionale, con almeno 12 mesi di anticipo.

Art. 12

(Piani urbani del traffico)

1. I piani urbani del traffico (PUT) sono adottati, ai sensi dell'articolo 36 del d.lgs. 285/1992, dai comuni di cui al decreto del Ministero lavori pubblici 2 gennaio 1996 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I PUT studiano la mobilità urbana nell'ambito comunale e intercomunale (previa intesa con i relativi enti), sia passeggeri sia merci, e individuano misure di carattere normativo e organizzativo della mobilità ai fini della sicurezza della circolazione, della fluidificazione del traffico, del risparmio energetico, della minimizzazione dell'impatto ambientale, della integrazione modale con i servizi di trasporto collettivo e del miglioramento della qualità dell'offerta complessiva di trasporto nel breve periodo.
3. I PUT possono essere integrati dai Piani urbani della mobilità, così come definiti nel Piano generale dei trasporti, al fine di determinare l'assetto efficiente dell'offerta di trasporto in relazione alle caratteristiche della domanda di medio periodo.
4. I Comuni di cui al comma 1 trasmettono preventivamente il PUT e gli eventuali Piani della mobilità alla Regione e alla Provincia competente che ne verificano la rispondenza alla propria programmazione esprimendo parere non vincolante nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale si prescinde dal parere.
5. I PUT definiscono i servizi urbani per la mobilità dei soggetti disabili ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della L. 104/1992 e dell'articolo 13 della l.r. 10/1997.

TITOLO IV

GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 13

(Obiettivi generali)

1. La Regione persegue, nella organizzazione gestionale dei servizi di TPRL, i seguenti obiettivi:
 - a) migliorare la qualità dei servizi offerti alla comunità regionale;
 - b) ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche attribuite al comparto, massimizzando il ruolo dei privati nella gestione delle infrastrutture e dei servizi, in una visione di efficienza ed efficacia dei risultati;
 - c) introdurre elementi di periodico raffronto concorrenziale tra i soggetti erogatori dei servizi al fine di conseguire il progressivo superamento degli assetti monopolistici;
 - d) ridurre e, ove risulti possibile in relazione alle caratteristiche dei servizi offerti e alle situazioni del mercato, sopprimere gli obblighi di servizio pubblico e le relative compensazioni ai sensi dei regolamenti (CEE) n.1191/69 e n.1893/91;
 - e) separare istituzionalmente i compiti di programmazione e amministrazione da quelli di produzione e gestione dei servizi;
 - f) incentivare le integrazioni modali e tariffarie dei servizi e le forme associative gestionali che migliorino l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi offerti.
2. La Regione, le Province e i Comuni possono partecipare, direttamente o attraverso enti strumentali o società di capitali controllate/partecipate, solo con quote/azioni minoritarie a società o consorzi per la gestione di TPRL. La partecipazione complessiva degli enti pubblici, come sopra richiamati, è da considerarsi quale sommatoria degli enti partecipanti e non può superare, entro la fine del periodo transitorio disposto dall'articolo 34, la percentuale massima del cinquantuno per cento del capitale sociale delle aziende che gestiscono servizi di TPRL. In ogni caso, gli statuti societari dovranno contenere espressamente la previsione di cui al precedente comma 1, lettera e).

3. La cessione delle quote azioni sarà effettuata esclusivamente mediante procedure a evidenza pubblica.

Art. 14

(Forme di gestione)

1. I servizi di TPRL, ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 267/2000 e dell'articolo 18 del d.lgs. 422/1997, sono gestiti attraverso l'espletamento di gare con procedura a evidenza pubblica, di cui all'articolo 16 della presente legge, o mediante autorizzazione, limitatamente ai servizi speciali di cui all'articolo 18 della presente legge.

Art. 15

(Gestione di servizi di trasporto e di infrastrutture ferroviarie)

1. I servizi di trasporto sono affidati dalla Regione o dall'ente locale, secondo le competenze ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 16, comma 7, a soggetti dotati di personalità giuridica in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente normativa e individuati con le procedure concorsuali di cui al citato articolo 16, regolando il rapporto con contratto di servizio, il cui schema deve essere allegato al capitolato di gara.

2. I servizi di TPRL sono affidati in via:

- a) provvisoria, quando sussistono necessità di verifica dell'interesse pubblico del servizio o altre motivazioni connesse all'individuazione delle reti di cui all'articolo 16, comma 8, della durata non superiore ad un anno, revocabili in ogni tempo e prorogabili eccezionalmente per non più di tre volte;
- b) definitiva, della durata di nove anni, elevabile a quaranta anni per i servizi metropolitani, ferroviari, marittimi ed elicotteristici di cui all'articolo 2, comma 6, punto 1).

3. L'affidamento per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale è rilasciato dalla Regione ai sensi dell'articolo 105, lettera h), del d.lgs. 112/1998 ed è provvisorio o definitivo, con durate pari a quelle di cui al comma 2, lettere a) e b).

Art. 16

(Procedure per l'affidamento dei servizi)

1. L'affidamento per la gestione di servizi di TPRL o di infrastrutture ferroviarie è rilasciato dagli enti competenti a seguito di espletamento di gara pubblica con procedura ristretta ai sensi dell'articolo 12, lettera b), del d.lgs. 158/1995, previa definizione degli standard qualitativi, ambientali e di sicurezza. Per gli affidamenti provvisori è ammessa la procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 158/1995. Alle gare pubbliche possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 23 del d.lgs 158/95.

2. L'Ente affidante istituisce un proprio sistema di qualificazione delle imprese concorrenti, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 158/1995, sulla base del valore annuale dell'entità della produzione dei servizi, comprensivo del corrispettivo per l'esercizio o per l'infrastruttura, non inferiore all'eventuale importo posto a base di gara o, in assenza di quest'ultimo, non inferiore al costo delle retribuzioni annue del personale occorrente per la gestione dei servizi di trasporto in gara. Il valore annuale dell'entità della produzione dei servizi è riferito, a scelta del concorrente, all'ultimo anno o alla media dell'ultimo triennio antecedenti l'indizione del bando di gara. In prima applicazione la presente norma non si applica alle

procedure concorsuali che prevedono l'affidamento della gestione dei servizi ferroviari di TPRL o di infrastrutture ferroviarie.

3. Sono escluse dalla partecipazione alle gare di cui al comma 1 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto e le società dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Tale esclusione non opera per le prime gare aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi forniti dalle società partecipanti alle gare.

4. L'aggiudicazione è fatta con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 24, lettera b), del d.lgs.158/1995, individuata sulla base di elementi di valutazione prestabiliti dall'ente concedente in apposito capitolato speciale di appalto, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) economico (max 35 punti) per la valutazione, con punteggio nell'ordine:

1) del ribasso sull'importo a base di gara, se previsto a compensazione di obblighi di servizio pubblico (max punti 5);

2) del programma di esercizio offerto e della relativa ottimizzazione dei servizi posti a base di gara e degli eventuali servizi di trasporto aggiuntivi conseguentemente offerti oltre a quelli minimi a base della gara (max punti 25);

3) dell'impegno a sub affidare, ai sensi dell'art. 17, quote di servizi ad eventuali precedenti gestori dei servizi in gara (max punti 5);

b) qualitativo (max punti 65), per la valutazione, con punteggio nell'ordine:

1) delle eventuali certificazioni di qualità conseguite per servizi di trasporto pubblico già esercitati e rilasciate da enti certificatori di rilevanza comunitaria (max punti 10);

2) delle caratteristiche qualitative dei servizi offerti, con particolare riferimento, per aggiudicazione di servizi di trasporto, all'anzianità di costruzione dei veicoli o velivoli da utilizzare, alle loro eventuali dotazioni per il confort del viaggio e per il trasporto di disabili, nonché di capitali propri finalizzati, senza vincoli di compensazione, per investimenti in rinnovo del parco rotabile dei servizi posti in gara e per interventi in qualità e confort del trasporto e per il miglioramento delle caratteristiche qualitative del servizio, nell'ambito della salvaguardia ambientale dando, per i servizi urbani, preferenza a quelli previsti al comma 6 dell'articolo 2 della legge 18 giugno 1998, n. 194; della disponibilità a offrire servizi gratuiti agli utenti disabili, di cui all'articolo 30 (max punti 25);

3) della eventuale dotazione propria di impianti fissi utili all'esercizio dei servizi in gara (max punti 10);

4) del sistema di informazione e bigliettazione al pubblico dei servizi offerti (max punti 20).

Ai fini dell'aggiudicazione, ai sopra individuati aspetti economico e qualitativo sono attribuiti punteggi di trentacinque punti per l'economico e sessantacinque punti per quello qualitativo. Nel caso che non sia previsto importo a base di gara si prescinde dalla lettera a), punto 1). A parità di punteggio ha titolo preferenziale il concorrente che ha ricevuto il miglior punteggio dalla somma dei punti a.2) e b.2) precedenti. Nell'ipotesi di ulteriore parità si procede alla scelta per sorteggio tra i candidati in seduta pubblica.

5. Ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 158/1995 sono da considerare anomale le offerte con ribassi percentuali che superano il limite del dieci per cento, se riferiti a nuovi servizi posti in gara, nonché, limitatamente alle gare relative a servizi esistenti e con trasferimento del personale addetto, il limite del cinque per cento dell'importo a base di gara.

6. L'eventuale importo posto a base di gara per la gestione di servizi di TPRL è quantificato nella misura dei costi medi di rete definiti dal Piano triennale dei servizi e confermati dalla Giunta regionale in fase di bando di gara.

7. Gli affidamenti definitivi dei servizi di TPRL sono rilasciati per ciascuna rete, come definita all'articolo 2, comma 4, della presente legge, sulla base delle competenze di cui all'articolo 3 della presente legge. Nel caso di reti di servizi ferroviari, automobilistici, tranviari o filoviari interessanti territori di più enti locali, l'ente locale affidante viene individuato dalla Giunta regionale, sentiti gli enti interessati e l'Osservatorio della mobilità, sulla base della prevalenza delle residenze dei cittadini interessati all'offerta

di trasporto della rete medesima. Ove non sia rilevabile alcuna prevalenza di interesse, l'affidamento della rete viene attribuito dalla Giunta regionale.

8. Le reti sono individuate dalla Giunta regionale in sede di approvazione del PTS di cui all'articolo 8 e delle sue varianti, tenendo conto dell'assetto della domanda di trasporto e dell'organizzazione ottimale dell'offerta per l'erogazione dei servizi. Le reti interessanti servizi ferroviari di competenza regionale comprendono gli eventuali servizi automobilistici sostitutivi e integrativi nonché quelli aventi esclusiva finalità di adduzione di traffico alle stazioni ferroviarie, così come definiti dal Piano triennale dei servizi.

9. Nell'ambito dell'affidamento rilasciato per una rete di servizi automobilistici e ferroviari, l'ente competente, in relazione a sopravvenute variazioni della domanda di trasporto, può disporre, con onere a carico del proprio bilancio, previa conferenza dei servizi a cui partecipano i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, e secondo le modalità previste nel contratto di servizio:

- a) trasformazioni dei servizi affidati in servizi speciali ai sensi dell'articolo 18;
- b) modifiche incrementative o riduttive dei programmi di esercizio dei servizi medesimi;
- c) servizi aggiuntivi che interessino centri e percorsi compresi nella rete e non interferiscano con servizi di altre reti.

Le istituzioni di nuovi servizi non corrispondenti ai requisiti di cui alle lettere b) e c) sono disposte dagli enti competenti, con oneri a totale carico dei propri bilanci, previa approvazione delle necessarie varianti dei propri piani, secondo le procedure concorsuali di cui al presente articolo.

10. Ogni provvedimento modificativo o istitutivo di servizi di trasporto pubblico deve essere comunicato dall'ente competente alla Regione entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. L'inosservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui all'articolo 31.

Art. 17

(Sub affidamenti)

1. Il soggetto gestore dei servizi di TPRL può dare in sub affidamento, previa autorizzazione dell'ente affidante, nei cui confronti rimane comunque unico responsabile, quote di servizi complessivamente non superiori al 20 per cento dei servizi gestiti ad altri soggetti dotati dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente normativa. I soggetti sub affidatari sono individuati dal soggetto sub affidante tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, preferendo, a parità di altre condizioni, i precedenti gestori operanti nel bacino interessato. È ammessa la trattativa privata previa valutazione di almeno tre offerte per compensazioni annue inferiori a Euro 400.000,00, al netto di IVA.

2. L'eventuale compensazione è determinata con i criteri di cui all'articolo 16, comma 4. Il sub affidante stipula con il sub affidatario apposito contratto di servizio con i contenuti di cui all'articolo 19, per quanto applicabili.

3. Il sub affidante ha facoltà di cedere al sub affidatario, anche con contratto di franchising, autobus o impianti di sua proprietà nelle forme più opportune a pattuirsi, fermi restando i vincoli eventualmente gravanti sugli stessi ai sensi della legge regionale 19 marzo 1982, n.13 e dell'articolo 10 della presente legge.

4. Il sub affidamento cessa al cessare per qualsiasi causa dell'affidamento, nonché per inadempienze del sub affidatario ai sensi dell'articolo 20, comma 2, senza riconoscimento di alcun indennizzo.

Art. 18

(Autorizzazioni di servizi speciali)

1. Sono definiti servizi speciali i servizi automobilistici di trasporto collettivo di persone esercitati con modalità diverse da quelle ordinarie di linea e con tariffe anche difformi da quelle stabilite al Titolo VI della presente legge, che abbiano carattere integrativo e non concorrenziale nei confronti dei servizi di linea. Sono servizi speciali:

a) i servizi occasionali di cui all'articolo 2, comma 6, punto 2), lettera d);

b) i servizi atipici effettuati con autobus di noleggio per il trasporto di particolari categorie di utenti per esigenze di lavoro, di studio, commerciali, di ricreazione o turistiche, su relazioni o in periodi privi di servizi di linea;

c) i servizi a chiamata, effettuati su percorsi fissi o variabili con prenotazione da parte degli utenti per esigenze di trasporto in aree a domanda debole;

d) i servizi di taxi collettivo, effettuati su percorsi fissi in ambiente urbano o suburbano;

e) i servizi di trasporto collettivo, finalizzati a utilizzare autoveicoli della categoria M1 ad uso privato per soddisfare modeste esigenze di trasporto a carattere continuativo o periodico.

2. I servizi speciali di cui al comma 1 sono autorizzati dall'ente competente ai sensi dell'articolo 4 a soggetti di diritto privato dotati di personalità giuridica che ne facciano domanda e siano in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'esercizio di autoservizi di linea e non di linea, previa conferenza dei servizi alla quale partecipano i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3.

3. Per i servizi di trasporto pubblico automobilistico e ferroviario dei quali sia accertata un'utilizzazione media non coerente con le finalità del servizio pubblico, su esplicita valutazione dell'Osservatorio della mobilità, è fatto obbligo all'ente competente di disporre la trasformazione in servizi speciali, stabilendone le modalità di effettuazione. L'ente competente può delegare al soggetto gestore dei servizi da trasformare la facoltà di rilasciare sub autorizzazione ad altro soggetto. Valgono in tal caso le disposizioni stabilite per il sub affidamento dall'articolo 17.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 2 hanno durata non superiore a tre anni e sono regolate da contratti di servizio con i contenuti dell'articolo 19, per quanto applicabili. I contratti di servizio possono prevedere compensazioni a carico del soggetto autorizzante. In tal caso il soggetto autorizzato è individuato con le procedure concorsuali previste per i sub affidamenti con preferenza, a parità di altre condizioni e limitatamente alla fase di prima attuazione della durata di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a soggetti titolari di licenze di noleggio o di taxi ai sensi delle disposizioni dell'articolo 14, comma 4, del d.lgs. 422/1997.

5. I servizi speciali occasionali di cui al comma 1, lettera a), sono autorizzati dall'ente competente senza previsione di compensazioni, senza obbligo di conferenza dei servizi nè di stipula del contratto di servizio.

6. Ogni provvedimento autorizzativo di servizi speciali deve essere comunicato dall'ente competente alla Regione entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione. L'inosservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui all'articolo 31.

TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI

Art. 19 (Contratti di servizio)

1. L'esercizio dei servizi di TPRL e la gestione di infrastrutture ferroviarie per l'affidamento o per

l'autorizzazione, fatta eccezione per i servizi occasionali di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b), è subordinato alla preventiva stipula del contratto di servizio che regola i rapporti tra il soggetto affidante e il soggetto gestore e che prevede, tra l'altro, i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica per il rispetto dei livelli previsti. I contratti di servizio possono essere revocati secondo le procedure dell'articolo 20. I contratti sono stipulati prima dell'inizio del loro periodo di validità con un anticipo, per i servizi ferroviari, di almeno sette mesi al fine di consentire la definizione degli orari nazionali. I contratti che prevedono importi a compensazione di oneri per obblighi di servizio pubblico ai sensi dei regolamenti (CEE) n.1191/69 e n.1893/91 devono avere garanzia di copertura nei bilanci annuali e poliennali degli enti affidanti.

2. I contratti di servizio devono prevedere un rapporto "r" tra ricavi del traffico e costi operativi dei servizi, di un valore non inferiore a 0,35.

3. Gli importi a compensazione dei contratti di servizio, con esclusione di quelli relativi ai servizi di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere annualmente incrementati, con provvedimenti dei competenti organi deliberanti degli enti affidanti, in misura non superiore al tasso reale di inflazione. L'incremento decorre dal primo giorno successivo a quello di compimento di un anno di vigenza del contratto. Gli oneri annualmente derivanti dall'applicazione della presente norma sono a carico dei rispettivi enti affidanti.

4. I contratti di servizio sono redatti sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale con i contenuti di cui all'articolo 19, comma 3, del d.lgs. 422/1997 e definiscono in particolare:

a) il periodo di validità, comunque non superiore a nove anni, individuato dalla data di inizio e da quella di scadenza;

b) le caratteristiche dei servizi offerti e il programma di esercizio;

c) le caratteristiche qualitative minime dei mezzi offerti, in termini di età, manutenzione, confort e pulizia dei veicoli, nonché di rispetto della carta dei servizi;

d) le tariffe adottate per il trasporto, le loro variazioni secondo le disposizioni del Titolo VI e il rapporto tra ricavi e costi stabilito dall'ente affidante ai sensi del comma 2 del presente articolo;

e) l'eventuale importo a carico dell'ente affidante, o del soggetto sub affidante ai sensi degli articoli 17 e 18, assunto a base per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico, le modalità della sua erogazione e quelle di revisione annuale ai sensi del comma 3 del presente articolo;

f) le modalità di revisione dell'importo di cui alla lettera e), in caso di sub affidamento, trasformazioni in servizi speciali, modifiche in incremento o riduzione dei programmi di esercizio o servizi aggiuntivi ai sensi dell'articolo 16, comma 9;

g) gli adempimenti obbligatori a carico del gestore nei confronti del soggetto affidante, della clientela e del personale dipendente per il rispetto dei contratti di lavoro e dei livelli occupazionali, nonché le garanzie che devono essere prestate dal gestore medesimo, con particolare riferimento alla disponibilità del fondo di fine rapporto lavoro del personale dipendente, annualmente rivalutato ai sensi della vigente legislazione.

h) le sanzioni in caso di mancata osservanza dei rapporti contrattuali o di mancato rispetto della carta dei servizi;

i) le modalità di proroga del contratto fino alla cessazione dell'affidamento per scadenza o revoca o decadenza dell'affidamento medesimo;

l) la regolazione dei rapporti alla cessazione dell'affidamento, in particolare per quanto riguarda il trasferimento del personale dipendente e dei veicoli all'eventuale nuovo soggetto subentrante nella gestione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, fermo restando che nessun indennizzo compete all'affidatario alla scadenza del provvedimento di affidamento o in caso di decadenza ai sensi dell'articolo 20;

m) l'obbligo di rendicontazione delle risultanze gestionali secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;

n) il foro competente per eventuali controversie.

5. I contratti riguardanti servizi di trasporto ferroviario devono considerare, separatamente, le compensazioni attribuite per l'esercizio del trasporto e quelli per la gestione o per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria.
6. Gli eventuali disavanzi gestionali delle imprese di trasporto non coperti dalle compensazioni contrattuali restano a carico delle imprese medesime, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera a).
7. Per la Regione i contratti di servizio sono sottoscritti dal dirigente del Settore trasporti.
8. I contratti di servizio sono stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

Art. 20

(Revoca, decadenza, cessione)

1. Ogni affidamento o autorizzazione di servizi rilasciato ai sensi della presente legge dall'ente competente può essere revocato dall'ente medesimo prima della sua scadenza con provvedimento motivato da sopravvenuta accertata carenza di pubblico interesse o da esigenze di riorganizzazione connesse agli obiettivi della programmazione. In tal caso l'ente competente può disporre un equo indennizzo in favore del soggetto titolare dell'affidamento revocato pari al valore del capitale dei veicoli utilizzati per i servizi revocati, al netto degli ammortamenti effettuati alla data della revoca e degli eventuali contributi pubblici in conto capitale, e comunque non superiore all'entità delle eventuali compensazioni pattuite per la durata del contratto, detratte quelle già erogate.
2. Il soggetto gestore di servizi di trasporto pubblico incorre:
 - a) nella decadenza di tutti gli affidamenti o autorizzazioni quando venga a perdere il requisito di idoneità morale o finanziaria o professionale; quando, dopo la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 31 e nonostante diffida ad adempiere, reiteri la non osservanza agli obblighi derivanti da leggi, regolamenti o contratti di lavoro; quando denunci disavanzi gestionali non coperti dagli eventuali corrispettivi contrattuali per più di due esercizi consecutivi;
 - b) nella decadenza dell'affidamento o dell'autorizzazione quando, in assenza di causa di forza maggiore, non inizi il servizio alla data fissata nel contratto né a quella successiva fissata con diffida; quando ne dismetta, anche in parte, l'esercizio senza preventiva autorizzazione dell'ente affidante; quando, dopo la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 31 e nonostante diffida ad adempiere, reiteri la non osservanza anche a una sola delle restanti clausole contrattuali;
 - c) nella decadenza dell'affidamento o dell'autorizzazione quanto ceda a terzi, in qualsiasi forma, il servizio o quote parti di esso senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente. Nel caso di perdita del requisito di idoneità morale o finanziaria o professionale la decadenza decorre dalla data in cui il fatto è accertato; nei restanti casi la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimare al soggetto gestore dell'ente affidante ed è operativa dalla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida. La decadenza non attribuisce alcun diritto di indennizzo al soggetto dichiarato decaduto;
 - d) nella decadenza dell'affidamento quando non ottemperi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a quanto disposto all'articolo 13, comma 2. La Giunta regionale, in caso di mancata osservanza esclude dall'erogazione dei contributi corrispettivi le aziende o consorzi partecipate dalle Province o Comuni. Se l'inosservante fosse la Regione, un "Commissario ad acta" di nomina prefettizia, con proprio decreto, esclude dall'erogazione dei contributi correnti le aziende o consorzi partecipate dalla Regione. A partire dall'anno successivo a quello di uscita dei suddetti enti dalla proprietà come previsto al comma 2 dell'articolo 13 della presente legge è ripristinata la quota di risorsa finanziaria originariamente assegnata.
3. I soggetti titolari di affidamenti o di autorizzazioni di servizi di trasporto possono cedere ad altro

soggetto giuridico il titolo posseduto, entro il periodo della sua validità. A tal fine il soggetto cedente e il soggetto cessionario richiedono la preventiva autorizzazione alla cessione all'ente competente, che verifica il possesso da parte del cessionario dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente legislazione.

4. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, di più soggetti titolari di affidamenti o autorizzazioni si applicano le disposizioni del comma 3.

5. Nel caso di improvvisa dismissione di servizi in affidamento l'ente affidante, previa nuova verifica della pubblica utilità dei servizi dismessi, può assicurare la continuità degli stessi per il tempo strettamente necessario a espletare le procedure concorsuali di cui all'articolo 16, comunque non superiore a dodici mesi, mediante contratti temporanei di servizio con altri affidatari di servizi limitrofi o precedenti gestori. La medesima disposizione si applica anche nel caso di decadenza dell'affidamento. Nel caso di gara deserta o non aggiudicata l'affidamento permane, per una sola volta, in capo al precedente gestore fino all'espletamento della nuova gara.

6. I provvedimenti adottati dagli enti locali ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere comunicati alla Regione entro quindici giorni dalla loro adozione. L'inosservanza della predetta disposizione comporta le sanzioni di cui all'articolo 31.

Art. 21

(Norme a garanzia della concorrenza e della trasparenza)

1. I provvedimenti di affidamento o di autorizzazione di servizi di trasporto non instaurano alcun diritto di esclusività o titolo di preferenza per il rilascio di qualsivoglia altro provvedimento relativo agli stessi servizi o a ulteriori servizi, anche limitrofi.

2. Nell'esercizio dei servizi di TPRL le imprese di trasporto possono assumere traffico locale in tutte le fermate autorizzate dall'ente affidante. È vietata l'imposizione, da parte degli enti competenti all'affidamento dei servizi di TPRL, di divieti di traffico locale.

3. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, le commissioni giudicatrici delle gare per il rilascio di affidamenti o autorizzazioni di servizi di TPRL sono composte esclusivamente da funzionari alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e da eventuali esperti esterni. La Regione e gli enti locali che detengono quote o azioni partecipative in società o consorzi di gestione di servizi di TPRL, fermo restando le disposizioni dell'articolo 13, comma 2 e dell'articolo 20, comma 2, lettera d), non possono designare propri funzionari quali componenti delle commissioni giudicatrici nelle gare a cui concorrono le predette aziende, società o consorzi. In questo ultimo caso le Giunte dei rispettivi enti affidanti nominano esperti del settore e docenti universitari di ruolo di Ingegneria dei trasporti o di Economia dei trasporti.

4. Per i servizi ferroviari, in applicazione della direttiva 91/440 (CEE) e della disposizione dell'articolo 19, comma 5, del d.lgs. 422/1997, deve essere garantito alle imprese ferroviarie il diritto di accesso alle reti ferroviarie di interesse regionale e locale. A tal fine le imprese esercenti servizi ferroviari regionali e locali devono provvedere a separare, anche soltanto sul piano della contabilità, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria da quella dei servizi di trasporto. La Giunta regionale stabilisce le modalità applicative delle disposizioni statali emanate in attuazione delle direttive 95/18 e 95/19 (CEE), in conformità a quanto disposto per le ferrovie comunitarie dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n.277.

5. Le imprese di trasporto hanno l'obbligo di fornire alle associazioni dei consumatori, su loro richiesta, ogni informazione circa le modalità di svolgimento dei servizi.

6. Le imprese di trasporto che esercitano servizi di TPRL, con qualsiasi modalità, devono adottare, previa approvazione della Giunta dell'ente affidante, la propria carta dei servizi sulla base dei principi

stabiliti dalla direttiva del 27 gennaio 1994 del Presidente del Consiglio dei ministri e verificarne periodicamente la corrispondenza con la qualità dei servizi offerti.

Art. 22

(Subentro nella gestione dei servizi)

1. Quando la gestione di servizi di TPRL o delle infrastrutture ferroviarie è assegnata, per scadenza o revoca o decadenza del provvedimento di affidamento o autorizzazione o per qualsiasi altra causa, a un soggetto denominato "entrante" diverso dal precedente gestore, denominato "uscente", tutto il personale dipendente dal soggetto uscente e addetto ai servizi riassegnati passa alle dipendenze del soggetto entrante secondo la disciplina dell'articolo 26 del regolamento allegato A) del regio decreto 8 gennaio 1931, n.148.

2. È fatto obbligo al soggetto "uscente" di trasferire al soggetto "entrante" il fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro maturato fino al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di inadempienza l'ente affidante si avvale della garanzia contrattuale di cui all'articolo 19, comma 4, lettera g).

3. Nel caso che il soggetto "entrante" subentri nella gestione di quote parti dei servizi gestiti dal soggetto "uscente", fatte salve diverse pattuizioni, le quote di personale da trasferire sono individuate distintamente per i settori di amministrazione, movimento e manutenzione, in quote percentuali del personale dipendente calcolate sulla base delle percorrenze chilometriche dei servizi dismessi e di quelli mantenuti dal soggetto "uscente".

4. Alla scadenza del periodo di affidamento e in esito alla successiva gara, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali all'esercizio dei servizi e utilizzati dal gestore "uscente" di proprietà degli enti "affidanti" o di società sono assegnati al gestore entrante a fronte di un canone stabilito dagli enti affidanti o dalle società, previo parere dell'UTE territorialmente competente, e indicato nel bando di gara.

5. Il soggetto "uscente" ha l'obbligo di alienare al soggetto "entrante", che è obbligato all'acquisto, fatte salve diverse disposizioni dell'ente concedente, i beni acquistati con i contributi regionali sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui all'articolo 10 della presente legge e all'articolo 14 della l.r. 13/1982 e successive modificazioni, nella quantità necessaria all'effettuazione dei servizi dismessi dal soggetto "uscente". Per l'alienazione dei predetti beni valgono le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3 e 4. Nel caso che il soggetto "uscente" intenda alienare anche gli altri beni funzionali all'esercizio dei servizi, il soggetto "entrante" ha diritto di prelazione per l'acquisto ai prezzi il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

Art. 23

(Compiti degli enti affidanti)

1. L'ente competente all'affidamento o autorizzazione di servizi di TPRL:

a) controlla periodicamente l'erogazione dei servizi di propria competenza, sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo e la rispondenza alla carta dei servizi;

b) verifica periodicamente la permanenza dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria dei soggetti gestori;

c) provvede, anche avvalendosi dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, dell'idoneità dei percorsi stradali e dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753 e dell'articolo 4 del d.lgs. 422/1997. Per i percorsi e le fermate nei

centri urbani il predetto riconoscimento è attribuito alla competenza dei Comuni interessati, che ne danno comunicazione all'ente affidante;

d) autorizza, secondo direttive stabilite dalla Giunta regionale, l'immissione e la dismissione di veicoli adibiti ai servizi di linea in affidamento, dandone comunicazione all'Assessorato regionale ai trasporti;

e) trasmette all'Assessorato regionale ai trasporti i dati richiesti per il monitoraggio dei servizi, nelle forme e modalità stabilite dall'Assessorato medesimo;

f) riscuote le tasse di concessione e i contributi di sorveglianza sulla base della vigente normativa;

g) rilascia alle imprese di trasporto pubblico che ne fanno richiesta, nulla osta a distogliere occasionalmente gli autobus dai servizi di linea di propria competenza, nelle quantità e nei periodi compatibili con le esigenze dei medesimi servizi di linea, secondo direttive stabilite dalla Giunta regionale;

h) autorizza il trasporto di viaggiatori in piedi sugli autobus interurbani adibiti ai servizi di linea di propria competenza, nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione, secondo direttive stabilite dalla Giunta regionale;

i) provvede agli adempimenti previsti dalla vigente legislazione riguardanti il personale dipendente dalle imprese di trasporto e in particolare:

l) determina, su richiesta e proposta dell'impresa di trasporto, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento allegato A) al r.d. 148/1931, le trattenute per il risarcimento dei danni arrecati dal personale dipendente di importo superiore a Euro 1.000,00, attivabile previo accertamento della responsabilità secondo criteri stabiliti dal dirigente del Settore trasporti dell'Assessorato regionale ai trasporti.

2. Nel caso in cui un'impresa di trasporto eserciti promiscuamente servizi di competenza di più enti, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), sono esercitate dall'ente competente alla quota prevalente dei servizi gestiti calcolata sulla base delle percorrenze chilometriche con criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Compete alla Regione:

a) provvedere, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'assenso per l'incarico di direttore o responsabile dell'esercizio ai sensi dell'articolo 90 del d.p.r. 753/1980;

b) nominare, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento allegato A) del r.d. 148/1931 e della sentenza della Corte costituzionale n. 449 del 25 marzo 1988, il Presidente e i componenti del Consiglio di disciplina.

4. La Regione esercita la vigilanza generale sulla regolarità, qualità e sicurezza di tutti i servizi di TPRL che si svolgono sul proprio territorio, all'uopo riscuotendo i contributi di sorveglianza nella misura stabilita dalle proprie leggi per tutti i servizi di TPRL.

5. I dipendenti della Regione e degli enti locali che esercitano funzioni di vigilanza e controllo devono essere muniti di apposita tessera di servizio rilasciata dall'ente dal quale dipendono. Le predette tessere di servizio e quelle rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consentono la libera circolazione sui servizi di TPRL per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Le tessere rilasciate dagli enti locali hanno validità sui servizi di rispettiva competenza.

6. Le imprese esercenti trasporto pubblico hanno l'obbligo di esibire, a richiesta degli incaricati alla vigilanza e controllo di cui al comma 5, ogni documento relativo alla gestione dei servizi.

Art. 24

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato o irregolare esercizio da parte degli enti locali delle funzioni agli stessi conferite dalla presente legge, la Giunta regionale, previa immediata diffida e dopo sessanta giorni dalla stessa, dispone, con propri provvedimenti, specifici interventi in sostituzione dell'ente locale inadempiente.

Art. 25

(Osservatorio e Agenzia
per la mobilità)

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione del sistema integrato dei trasporti regionali e di vigilanza dei servizi di TPRL, è istituito presso la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio per la mobilità, con i seguenti compiti:

- a) rilevare e valutare i dati sulla mobilità regionale e i suoi processi evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della valutazione della rispondenza del sistema dei trasporti alle esigenze economiche e sociali della comunità regionale;
- b) individuare e monitorare i parametri di efficienza, efficacia e qualità dei servizi di TPRL, anche in relazione al loro impatto ambientale, al consumo energetico e alla sicurezza;
- c) rilevare e analizzare i livelli di produttività delle imprese di trasporto, ai fini della definizione di standard ottimali di gestione;
- d) formulare proposte per l'individuazione delle reti di servizi di cui all'articolo 2, comma 4;
- e) verificare il grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubblico e proporre interventi migliorativi;
- f) verificare l'efficacia degli investimenti effettuati nel settore;
- g) predisporre un programma operativo per la raccolta e l'elaborazione dei dati mediante appropriati sistemi informatizzati, anche al fine di corrispondere alle richieste del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'elaborazione del Conto nazionale trasporti;
- h) relazionare annualmente alla Giunta regionale, evidenziando i processi evolutivi del settore e formulando ogni proposta utile a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del sistema dei trasporti;
- i) curare la pubblicazione e la diffusione dei dati monitorati.

2. L'Osservatorio per la mobilità si compone di 29 membri:

- a) l'Assessore regionale ai trasporti, con funzioni di presidente;
- b) gli Assessori ai trasporti o loro delegati delle Province;
- c) un rappresentante dell'UPI;
- d) un rappresentante dell'ANCI;
- e) il Dirigente del Settore trasporti
- f) il Presidente dell'ASSTRA;
- g) il Presidente dell'ANAV;
- h) il Dirigente del trasporto locale regionale di Trenitalia spa;
- i) il Presidente della Commissione trasporti della Federazione regionale degli industriali della Puglia;
- j) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori;
- k) sei rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;
- l) cinque rappresentanti delle associazioni sindacali confederali firmatarie di contratti nazionali di lavoro;
- m) un rappresentante delle organizzazioni del trasporto merci in conto terzi;
- n) un rappresentante del Politecnico di Bari, indicato dal Rettore tra gli esperti del settore trasporti;
- o) un rappresentante delle altre università pugliesi, indicato dal Comitato universitario regionale.

La partecipazione dei componenti alle sedute dell'Osservatorio avviene senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

3. L'Osservatorio della mobilità è convocato dal Presidente di norma una volta l'anno, allo scopo di approvare gli obiettivi delle attività da svolgere e valutare, a consuntivo, i risultati raggiunti nel corso dell'anno, svolti in particolare dall'Agenzia per la mobilità di cui al comma 5.

4. I soggetti gestori dei servizi hanno l'obbligo di fornire all'Osservatorio per la mobilità tutti i dati richiesti nei tempi e con le modalità stabilite dall'Osservatorio medesimo. L'inosservanza della suddetta disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31, fermo restando l'obbligo di

ottemperare.

5. Per le finalità dell'Osservatorio della mobilità è costituita l'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia denominata AREM, con i seguenti compiti e struttura organizzativa:

a) all'AREM sono demandate le funzioni di supporto alla Regione e all'Osservatorio della mobilità e, ove richiesto, agli enti locali nelle seguenti materie:

1) gestione del processo di pianificazione degli investimenti e monitoraggio del sistema dei trasporti;

2) gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;

3) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza della Regione e, ove richiesto, degli enti locali;

4) stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;

5) controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti;

6) gestione della politica tariffaria;

7) elaborazione del Piano regionale delle merci e della logistica;

8) attuazione degli indirizzi del Piano regionale dei trasporti per il sostegno della razionalizzazione logistica;

9) definizione e attuazione di azioni di marketing territoriale per favorire l'installazione nella regione di piattaforme logistiche a valore aggiunto per la distribuzione nei Paesi del Mediterraneo e dell'area balcanica;

10) promozione in Italia e all'estero delle risorse di imprenditorialità, tecnologie e infrastrutture regionali al servizio della logistica;

11) promozione e gestione di progetti innovativi che richiedono una forte concertazione di soggetti pubblici e privati.

b) l'AREM realizza e gestisce una banca dati del sistema della mobilità, del sistema della qualità dei servizi e del sistema di informazione alla clientela e predispone una relazione annuale sull'andamento dei servizi di trasporto da trasmettere all'Osservatorio della mobilità e alla Giunta regionale;

c) per lo svolgimento dei compiti di informazione e analisi della domanda e degli altri propri compiti istituzionali, gli enti locali trasmettono all'Agenzia i dati necessari forniti dalle imprese esercenti relativi ai servizi di trasporto pubblico, secondo le modalità specificate nei contratti di servizio. Per tale attività l'Agenzia può avvalersi di una struttura di monitoraggio, anche esterna, cui può essere conferito il diritto all'accesso ai dati delle imprese e aziende che gestiscono i servizi di trasporto. I dati raccolti dall'Agenzia sono trasmessi alle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori e sono oggetto di confronto, nell'ambito dell'Osservatorio della mobilità, tra le organizzazioni e la Regione per la definizione del successivo programma triennale dei trasporti;

d) sono organi dell'AREM il Direttore generale, il Collegio dei revisori;

e) il Direttore generale dell'AREM è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai trasporti;

f) il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato e decade alla scadenza della Giunta regionale; resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore generale. Il suo emolumento è definito dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore. L'incarico è incompatibile con altre attività professionali. Nel contratto sono individuate le condizioni e le modalità attraverso le quali il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai trasporti, previa deliberazione della Giunta regionale, può revocare l'incarico del Direttore generale;

g) il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed esercita tutti i poteri di direzione e gestione in coerenza con gli indirizzi della Giunta regionale;

h) il direttore provvede in particolare ai seguenti compiti:

1) adozione del regolamento, approvato dalla Giunta regionale, che disciplina il funzionamento

- dell'Agenzia e ne specifica le funzioni;
- 2) direzione della struttura;
 - 3) predisposizione del programma annuale delle attività;
 - 4) predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - 5) gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, verifica del loro utilizzo, gestione del patrimonio e del personale;
 - 6) verifica e assicurazione del livello di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno;
 - 7) redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta regionale;
 - 8) stipula dei contratti e delle convenzioni nonché di tutti gli altri atti necessari e obbligatori;
 - 9) cura delle relazioni sindacali;
 - i) al Direttore generale si applicano, in materia di revoca, incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme nazionali e regionali in vigore;
 - l) presso l'AREM è istituito il Collegio dei revisori;
 - m) il Collegio dei revisori è composto da cinque membri, dei quali tre effettivi e due supplenti, iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è costituito, con proprio atto, dal Presidente della Giunta regionale. Il collegio dura in carica tre anni e, in ogni caso, non oltre la durata della legislatura. I revisori restano, comunque, in carica fino alla nomina del nuovo collegio;
 - n) il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'AREM e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. I revisori dei conti hanno anche, disgiuntamente, diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Agenzia;
 - o) la Giunta regionale determina l'indennità spettante al presidente e ai componenti il collegio, effettivi, all'atto della nomina del collegio stesso;
 - p) ai componenti del collegio si applicano, in materia di revoca, incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme nazionali e regionali in vigore;
 - q) la nomina del Collegio dei revisori dei conti, in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionati o deceduti, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso;
 - r) le funzioni di controllo sull'AREM sono esercitate dalla Giunta regionale;
Sono sottoposti a controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:
 1. il bilancio di previsione annuale e poliennale;
 2. gli impegni di spesa poliennale;
 3. il conto consuntivo;
 4. il programma annuale di attività;
 5. il regolamento;
 6. la dotazione organica;
 7. la relazione annuale sull'attività svolta;
 - s) gli atti di cui alla lettera r) devono essere inviati, per il tramite dell'Assessorato regionale ai trasporti, alla Giunta regionale corredati del parere del collegio dei revisori;
 - t) gli atti non soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nell'albo della sede dell'AREM;
 - u) nei casi di inadempienza sono attivati i poteri sostitutivi regionali;
 - v) il Direttore generale, entro sessanta giorni dalla sua nomina, redige e propone il regolamento dell'AREM;
 - z) il regolamento è approvato dalla Giunta regionale e disciplina il funzionamento dell'AREM e in particolare ne specifica le funzioni, ne definisce l'organizzazione, la dotazione organica, le modalità di reclutamento del personale, le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, nonché le modalità per la definizione di rapporti con soggetti esterni, oltre che con soggetti aventi specifiche professionalità,

presenti tra il personale regionale, di enti locali o di aziende di trasporto. La struttura dell'AREM deve essere, comunque, improntata a principi di alta professionalità, snellezza e funzionalità;

w) per l'esercizio dei suoi compiti di progettazione, studio e ricerca l'AREM può stipulare con esperti contratti di diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa. Può, altresì, stipulare convenzioni con società, enti qualificati e Università per l'espletamento di particolari servizi e partecipare a consorzi e società con finalità di ricerca e formazione;

x) per il funzionamento e la gestione dell'AREM la Regione destina annualmente risorse pari al 3,5 per mille dei corrispettivi contrattuali di servizio.

TITOLO VI DISCIPLINA TARIFFARIA

Art. 26 (Principi generali in materia tariffaria)

1. La Giunta regionale stabilisce, sentite le rappresentanze regionali dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, delle imprese di trasporto, delle organizzazioni sindacali confederali e federali del trasporto e delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio, le basi tariffarie chilometriche minime dei servizi di trasporto pubblico interurbani e i prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi urbani e suburbani con l'obiettivo del raggiungimento del rapporto minimo tra ricavi e costi previsto dalla vigente normativa e di promuovere l'integrazione tariffaria tra i vari servizi, con qualunque modalità esercitati e in qualunque forma gestiti.
2. Le basi tariffarie sono, di norma, incrementate annualmente applicando l'indice dell'inflazione reale.
3. I prezzi minimi dei titoli di viaggio dei servizi interurbani sono commisurati alle basi tariffarie chilometriche di cui al comma 1 con i criteri di cui all'articolo 28. I prezzi minimi dei titoli di viaggio, nonché gli abbonamenti mensili o settimanali dei servizi urbani e suburbani, sono commisurati al prezzo del biglietto di corsa semplice di cui al comma 1 e con i criteri stabiliti dagli enti competenti.
4. La Giunta regionale può disporre prezzi più alti di quelli minimi per i servizi di TPRL interurbano. Analoga facoltà compete ai Comuni per servizi di propria competenza.
5. La Giunta regionale e i Comuni, secondo le competenze di cui al comma 4, possono autorizzare tariffe più alte alle imprese di trasporto che ne fanno richiesta allo scopo di raggiungere, tenuto conto della elasticità della domanda, il rapporto contrattualmente stabilito tra ricavi e costi dei servizi. Per il rilascio dell'autorizzazione le imprese di trasporto devono fornire adeguate motivazioni a sostegno della propria richiesta.

Art. 27 (Titoli di viaggio)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del viaggio e ad esibirlo al personale dell'impresa esercente o dell'ente di vigilanza o controllo.
2. Le imprese di trasporto sono tenute a rilasciare, a richiesta degli utenti, i seguenti titoli di viaggio:
 - a) biglietti di corsa semplice, validi per effettuare una sola corsa;
 - b) abbonamenti settimanali, validi per la settimana di convalida;
 - c) abbonamenti mensili, validi per il mese di convalida;

- d) abbonamenti settimanali e mensili ridotti, validi per la settimana o mese di convalida,
 - e) per eventuali servizi utilizzabili per non più di cinque giorni alla settimana.
3. Le imprese di trasporto possono con proprio regolamento limitare la validità degli abbonamenti settimanali e mensili, ferma restando la validità temporale per la settimana o il mese di convalida, a un numero di corse non inferiore rispettivamente a dodici e cinquantadue corse, ridotte a dieci e quarantadue corse per gli abbonamenti ridotti.
4. Le imprese di trasporto possono adottare, previa autorizzazione della Regione o dei Comuni, secondo le competenze di cui all'articolo 26, altre tipologie dei titoli di viaggio in relazione a particolari esigenze dei servizi gestiti.

Art. 28

(Prezzi minimi dei titoli di viaggio)

1. I prezzi minimi dei titoli di viaggio per i servizi interurbani di TPRL sono calcolati con le modalità di cui ai commi 2, 3, e 4 sulla base della lunghezza della relazione del viaggio corrispondente, per i servizi automobilistici, al minor percorso stradale tra i centri serviti indipendentemente dall'effettivo percorso dei servizi medesimi. Le lunghezze sono assunte con riferimento a fasce chilometriche di cinque chilometri fino ai cinquanta chilometri e di dieci chilometri oltre i cinquanta chilometri, assumendo la prima fascia da uno a dieci chilometri. I prezzi dei titoli di viaggio dei servizi di TPRL sono arrotondati, per eccesso e per difetto, ai dieci centesimi di Euro fino all'importo di venticinque Euro e all'Euro per importi superiori ai venticinque Euro. I prezzi dei titoli di viaggio sono comprensivi di IVA.
2. I prezzi minimi dei biglietti di corsa semplice dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica stabilita ai sensi dell'articolo 26, comma 1, per la lunghezza chilometrica massima della fascia in cui è compresa la lunghezza della relazione. Il prezzo minimo del biglietto di corsa semplice è commisurato alla lunghezza di quindici chilometri.
3. I prezzi minimi degli abbonamenti settimanali dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica di cui all'articolo 26, comma 1, per la lunghezza massima della fascia in cui è compresa la relazione e per il coefficiente dodici, o il coefficiente dieci per gli abbonamenti ridotti, con applicazione dei seguenti sconti progressivi:
- a) fino a 10 km : 20%
 - b) da 11 a 20 km : 25%
 - c) da 21 a 30 km : 35%
 - d) da 31 a 40 km : 50%
 - e) da 41 a 50 km : 65%
 - f) oltre 50 km: 80%
4. I prezzi minimi degli abbonamenti mensili dei servizi interurbani si calcolano moltiplicando la base tariffaria chilometrica di cui all'articolo 26, comma 1, per la lunghezza massima della fascia in cui è compresa la relazione e per il coefficiente cinquanta, o il coefficiente quarantadue per gli abbonamenti ridotti, con applicazione dei seguenti sconti progressivi:
- a) Fino a 10 km : 30%
 - b) da 11 a 20 km : 40%
 - c) da 21 a 30 km : 50%
 - d) da 31 a 40 km : 60%
 - e) da 41 a 50 km : 75%
 - f) oltre 50 km: 85%
5. I ragazzi di età inferiore a dieci anni accompagnati da persona adulta sono trasportati gratuitamente.
6. Le imprese di trasporto stabiliscono con proprio regolamento, trasmesso all'ente affidante e alla Regione, le modalità per l'eventuale rilascio di tessere di riconoscimento per viaggiatori in abbonamento

e di titoli di viaggio a bordo con relativo sovrapprezzo, per la prenotazione di posti e per il trasporto di bagagli e animali.

7. Le imprese di trasporto sono obbligate a trasmettere alla Regione e ai propri enti affidanti le tabelle dei prezzi e delle distanze dei titoli di viaggio rilasciati per i servizi dalle stesse gestiti, dando tempestiva notizia delle eventuali variazioni intervenute. Le imprese di trasporto sono altresì tenute a dare ampia informazione alla clientela delle tariffe applicate e del regolamento di cui al comma 6. L'inosservanza delle predette disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 31.

8. La base tariffaria chilometrica minima di cui all'articolo 26, comma 1, è espressa in Euro con almeno quattro cifre decimali.

Art. 29

(Sistema tariffario integrato)

1. La Regione promuove l'istituzione di un sistema tariffario integrato che consenta all'utente l'utilizzo di tutti i servizi di TPRL sul proprio territorio con il pagamento di un unico titolo di viaggio, anche con carte multiservizi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove la costituzione, anche con la propria partecipazione, di un centro di gestione del sistema tariffario integrato, in forma societaria o consortile con la partecipazione delle imprese di trasporto e di altri soggetti pubblici o privati. L'eventuale quota partecipativa regionale non può superare il trenta per cento.

3. Fino alla costituzione del centro di cui al comma 2 la Giunta regionale ha facoltà di imporre integrazioni tariffarie tra più imprese di trasporto pubblico con modalità dalla stessa stabilite e sentite le imprese interessate.

4. Per aree a elevata diffusione abitativa la Giunta regionale promuove, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 1, sistemi tariffari diversi da quelli di cui agli articoli 27 e 28 riferiti a parametri temporali e zonali.

Art. 30

(Agevolazioni tariffarie)

1. È facoltà della Regione e degli enti locali disporre agevolazioni o gratuità tariffarie in favore di determinate categorie di utenti a condizione che i relativi atti dispositivi provvedano contestualmente a coprire i minori ricavi del traffico derivanti alle imprese di trasporto dalle predette agevolazioni.

2. Gli sconti sugli abbonamenti calcolati con i criteri di cui all'articolo 28, commi 3 e 4, hanno carattere di sconti commerciali e non costituiscono agevolazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Nei limiti della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), la Giunta regionale può disporre il rilascio, da parte delle imprese, di documenti di viaggio per la circolazione gratuita sugli autoservizi di TPRL delle seguenti categorie di cittadini:

a) privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;

b) invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A) allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni, e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;

c) invalidi civili e portatori di handicap certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore all'80 per cento e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto, nonché invalidi del lavoro certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore al 70 per cento.

I documenti di viaggio sono rilasciati dalle imprese, nel limite massimo di valore di cui al comma 4, ai cittadini che ne facciano richiesta per le tratte di servizio interessate, previo accertamento della loro appartenenza a una delle predette categorie sulla base di idoneo documento e sulla base degli elenchi prodotti dalle associazioni regionali delle categorie aventi diritto.

4. Le compensazioni dei minori ricavi del traffico conseguenti alle agevolazioni di cui al precedente comma sono stabilite nel limite massimo del 2 per mille dei corrispettivi contrattuali di servizio e, comunque, nel limite della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e).

5. Le clausole dei contratti "ponte" di servizio relative alle gratuità di viaggi alle categorie di cui al precedente comma 3 si intendono sostituite con riferimento alle presenti disposizioni.

TITOLO VII SANZIONI

Art. 31

(Sanzioni agli enti
e imprese di trasporto)

1. La mancata osservanza delle disposizioni della presente legge comporta l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 a carico dell'ente o impresa inadempiente.

2. L'importo della sanzione amministrativa spetta all'ente competente all'accertamento dell'infrazione, il quale può introitarne l'importo mediante recupero a valere compensativamente sugli eventuali corrispettivi dovuti all'impresa sanzionata.

3. La Regione può disporre recuperi di somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali o dalle imprese di trasporto in sede di trasferimenti di risorse ai medesimi enti o imprese.

4. Nel caso di inadempienza agli obblighi di esercizio rivenenti dai contratti di servizio e dalle carte dei servizi, l'impresa di trasporto inadempiente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni contrattualmente previste, è tenuta a corrispondere un equo indennizzo agli eventuali utenti che ne abbiano subito danno. I criteri di indennizzo sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 32

(Sanzioni agli utenti dei servizi)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio sono tenuti al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, ridotta a Euro 50,00 se l'utente estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica.

2. L'importo della predetta sanzione amministrativa compete all'impresa esercente il servizio.

3. Il mancato rispetto da parte degli utenti dei servizi delle norme contenute nel regolamento aziendale di vettura comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 55,00 a Euro 250,00, ridotte al 50 per cento se l'utente estingue l'illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della sua notifica. L'importo della predetta sanzione amministrativa compete all'esercente il servizio.

4. Per l'accertamento e la contestazione degli illeciti di cui ai commi 1 e 2 le imprese di trasporto abilitano i propri agenti nelle forme di legge. Qualora il pagamento delle sanzioni non sia effettuato nelle forme di cui ai commi 1 e 2, il direttore dell'impresa di trasporto, pubblica o privata, ricevuto il rapporto dell'agente che ha accertato l'infrazione, è competente, ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre

1981, n.689, a emettere l'ordinanza-ingiunzione con le procedure di cui al medesimo articolo 18.

TITOLO VIII NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 33 (Contratti Ponte)

1. I contratti ponte di TPRL sottoscritti nella Regione Puglia restano in vigore sino all'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 16 della presente legge. I programmi di esercizio riportati nei contratti ponte non possono subire variazioni salvo per gli orari, che possono variare per mutate esigenze di mobilità.

Art. 34 (Avvio delle procedure concorsuali)

1. La Regione e gli enti locali competenti, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di attivare le procedure concorsuali di cui all'articolo 16 della presente legge affinché, a far data dal 1° gennaio 2004, i servizi di TPRL - esclusi i servizi ferroviari - vengano affidati con contratto di servizio pubblico di cui all'articolo 19 della presente legge.

2. I servizi ferroviari esclusi dal comma 1 saranno affidati a far data dal 1° gennaio 2004 come previsto dal d.lgs. 422/1997 e d.lgs 400/1999.

Art. 35 (Costituzione A.RE.F.)

1. La Regione Puglia promuove, entro il 31 dicembre 2003, la costituzione di una società per azioni secondo le norme degli articoli 2325 e seguenti del Codice civile, denominata Azienda regionale ferroviaria (A.RE.F.) S.p.A.

2. L'A.RE.F. ha le finalità di realizzare un sistema ferroviario regionale coordinato e integrato nel sistema del trasporto pubblico locale che garantisca le esigenze collettive di mobilità delle persone e delle merci e che promuova un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale.

3. Principi e oggetto sociale della società saranno quelli di partecipare alle gare a evidenza pubblica e gestire l'intera rete dei servizi ferroviari della Regione Puglia. Così costituita, l'A.RE.F. potrà gestire i servizi ferroviari e automobilistici integrativi o sostitutivi strettamente legati all'esercizio ferroviario locale di competenza territoriale della Regione Puglia.

4. Soci dell'A.RE.F. possono essere enti locali, aziende e istituti di credito, camere di commercio, industria e artigianato, imprenditori singoli e associati.

5. Lo Statuto dell'A.RE.F. è approvato dal competente organo societario, previo parere della Giunta regionale e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13.

6. L'A.RE.F., per meglio integrare e consolidare le proprie finalità intermodali, parteciperà anche a gare del settore automobilistico da esercitarsi nella Regione Puglia e che siano di proprietà degli enti comunali capoluoghi di provincia.

7. Il capitale sociale dell'A.RE.F. in fase di costituzione viene quantificato in Euro 5.200.000,00. La Regione e gli enti locali vi partecipano nei limiti previsti al comma 2 dell'articolo 13. Sia per la determinazione della quota di partecipazione della Regione Puglia che per il relativo finanziamento si dovrà provvedere con specifico provvedimento mediante stanziamento in apposito capitolo di spesa a costituirsi.

8. La composizione degli organi sociali è determinata dallo Statuto dell'A.RE.F. La rappresentanza della Regione è designata dalla Giunta regionale.

9. La rappresentanza della Regione negli organi statutari dell'A.RE.F. relaziona annualmente alla stessa sulle realizzazioni e sui programmi della società, nonché sull'andamento di gestione economico-finanziaria.

10. La Regione è rappresentata nell'Assemblea dell'A.RE.F. dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale suo delegato, che partecipa all'Assemblea dopo aver acquisito gli orientamenti della Giunta stessa.

Art. 36

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 2002, si provvede:

1. quanto alla spesa prevista all'articolo 4, comma 2, lettera a), con lo stanziamento iscritto al capitolo 552012/2002;

2. quanto alla spesa prevista all'articolo 4, comma 2, lettera b), con lo stanziamento iscritto al capitolo 552013/2002;

3. quanto alla spesa prevista all'articolo 4, comma 2, lettera c), con lo stanziamento iscritto al capitolo 552018/2002;

4. quanto alla spesa prevista all'articolo 4, comma 2, lettera d), con gli stanziamenti che saranno iscritti ai capitoli di spesa 551041 e 551042, a seguito di assunzione di mutuo con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato ai sensi della legge 194/98;

5. quanto alla spesa prevista all'articolo 4, comma 2, lettera e), con lo stanziamento iscritto al capitolo 552016/2002;

6. quanto alla spesa prevista all'articolo 33, comma 2, con lo stanziamento iscritto al capitolo 552023/2002;

7. quanto alla spesa prevista all'articolo 25, con uno stanziamento di Euro 110.000,00 da iscriversi al capitolo di nuova istituzione epigrafato "Spese per il funzionamento dell'Agenzia regionale per la mobilità" mediante contestuale riduzione, di pari importo, dell'autorizzazione di spesa del bilancio di previsione 2002 iscritta al capitolo 3185.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di predisposizione dei bilanci di previsione annuali.

Art. 37

(Obbligo di notifica UE)

1. L'efficacia della presente legge, limitatamente agli articoli 9 e 10, che prevedono la concessione di aiuti di Stato a finalità regionale, è sospesa sino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia dell'esito dell'esame da parte della Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 93 del Trattato UE.

TITOLO IX ABROGAZIONI

Art. 38 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate: la legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 e le sue successive modifiche e integrazioni per quanto incompatibili con la presente e, precisamente, il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, l'articolo 15 della legge regionale 13 dicembre 1999, n. 32, l'articolo 56 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, i comma 1-3-4-5-8-10-11 dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, la legge regionale 12 febbraio 2001, n. 10, l'articolo 37 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14, la legge regionale 3 aprile 1995, n. 9, l'articolo 18 della legge regionale 5 dicembre 2001 n. 32, gli articoli 32, 33 e 35 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 e l'articolo 2 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 11.

2. Le disposizioni abrogate di cui al comma 1 restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza.

3. Norme in contrasto con la presente legge sono, in ogni caso, abrogate.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 31/10/ 2002

RAFFAELE FITTO
NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale Ufficio Documentazione - in attuazione della l. r. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con Deliberazione n° 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'art. 1

La L. Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" è pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248.

Il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1997, n. 287.

Il D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422,

recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale"

è pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 1999, n. 259.

La L. 1° agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti"

è pubblicata nella Gazz. Uff. 3 agosto 2002, n. 158/L.

La L. 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" è pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

L'art. 4 così dispone:

Art. 4

1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali).

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;

c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;

e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative;

l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.

4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a:

a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, sempreché gli stessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;

b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e che garantiscano entro il 1° gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previa applicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti ferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare il superamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbano e extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamento dei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1° gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;

c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.

4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha facoltà di adottare i decreti legislativi.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a) e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma, del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

L'art. 3 del D.Lgs. 422/97, così dispone:

Art. 3

Trasporti pubblici di interesse nazionale

1. Costituiscono servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale:

- a) i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito di una regione e dei servizi elicotteristici;
- b) i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell'ambito di una regione;
- c) i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e le linee interregionali che collegano più di due regioni;
- d) i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga caratterizzati da elevati standards qualitativi. Detti servizi sono tassativamente individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la predetta intesa non sia raggiunta entro quarantacinque giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, provvede il Consiglio dei Ministri;
- e) i servizi di collegamento via mare fra terminali ferroviari;
- f) i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti.

Note all'art. 3

L'art. 4 del D. Lgs. 422/97, così dispone:

Art. 4

Competenze dello Stato

nel trasporto pubblico regionale e locale.

1. Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente:

- a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali relativi a servizi transfrontalieri per il trasporto di persone e merci;
- b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 dello stesso decreto n. 753;
- c) l'adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico.

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. L'art. 105, 2° comma, lett. h), così dispone:

Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84), e successive modificazioni e integrazioni.

2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:

- a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;
- b) al rifornimento idrico delle isole;
- c) all'estimo navale;
- d) alla disciplina della navigazione interna;
- e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale;
- f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;
- g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;
- h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
- i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 104 del presente decreto legislativo;
- l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002 .

3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:

- a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
- b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
- c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
- d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
- e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
- f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio;
- g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
- h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.

4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.

5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.

7. L'attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle regioni. Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.

La L. 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" è pubblicata nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1994, n. 32, S.O.

L'art. 31 del D. Lgs 267/00, così dispone:

Art.31

Consorzi

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.

Note all'art. 4

Gli artt. 20, 8, 9 e 10 del D.Lgs 422/97, così dispongono:

Art. 20

Norme finanziarie

1. Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'articolo 16, ai piani regionali di

trasporto e al tasso programmato di inflazione, costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto.

2. Sono trasferite alle regioni le risorse relative all'espletamento delle funzioni ad esse delegate, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, nei modi e nei tempi indicati nei successivi commi, ad esclusione di quelle relative all'espletamento delle competenze di cui all'articolo 21, commi 1 e 2. Il trasferimento di risorse dovrà, in particolare, garantire l'attuale livello di servizio, considerando anche il tasso di inflazione del settore.

3. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, salvo quelle di cui al comma 4, sono trasferite alle regioni a partire dal 1° gennaio 1998 e, per le ferrovie già in gestione commissariale governativa, al momento del conferimento delle funzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a).

4. Le risorse relative all'espletamento delle funzioni amministrative in materia di servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.a. sono trasferite alle regioni a decorrere dal 1° giugno 1999.

5. Le risorse di cui ai commi precedenti sono individuate e ripartite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

6. I fondi, ripartiti ai sensi del comma 5, sono annualmente regolati dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. Entro il 31 dicembre 2000 i criteri di ripartizione dei fondi sono rideterminati, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 della legge n. 59.

7-bis. I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 7 sono rideterminati anche sulla base del volume dei passeggeri trasportati e, per i servizi di cui all'articolo 8, dei risultati del monitoraggio ivi previsto.

Art. 8

Servizi ferroviari di interesse regionale e locale
non in concessione a F.S. S.p.a.

1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti:

a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ristrutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.

2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:

a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 1° gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al comma 1, lettera a);

b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il 1° gennaio 2000, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).

3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipulati a norma dell'articolo 12 del presente decreto, con i quali sono definiti, tra l'altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999. Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni, degli impianti e dell'infrastruttura a titolo gratuito alle

regioni sia per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come già previsto all'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sdemanializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione, quando si tratti di beni demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile. A partire dalla data di trasferimento, il vincolo di reversibilità a favore dello Stato gravante sui beni in questione si intende costituito a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti sono esentati da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni. I beni di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge n. 385/1990 sono trasferiti alle regioni competenti che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alienazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favore delle aziende ex gestioni governative. Gli accordi di programma definiscono altresì l'entità delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali da garantire, al netto dei contributi già riconosciuti da regioni ed enti locali, l'attuale livello di tutti i servizi erogati dalle aziende in regime di gestione commissariale governativa .

4-bis. La gestione delle reti e dell'infrastruttura ferroviaria per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo ferrovia è regolata dalle norme di separazione contabile o costituzione di imprese separate di cui al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per i criteri di ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza si adeguano al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/19/CEE, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146 .

4-ter. Le regioni hanno la facoltà, previa intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i beni, gli impianti e l'infrastruttura di cui al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli beni.

5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di programma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, con le procedure di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19, alle imprese ferroviarie che abbiano i requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso alla rete ferroviaria nazionale con le modalità fissate dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277. I contratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1° gennaio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni forniscono al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, tutte le informazioni relative all'esercizio delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in base alle predette informazioni e a quelle che acquisirà direttamente, relaziona annualmente alla Conferenza Stato-regioni e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalità di esercizio della delega e sulle eventuali criticità.

6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente articolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al netto degli interventi già disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.

6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, d'intesa tra loro, accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'affidamento alle stesse della costruzione, ammodernamento, manutenzione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e già in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale.

Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a.

1. Con decorrenza 1° giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.
2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il 30 settembre 1999, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1° ottobre 1999. Trascorso il periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera a).
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:
 - a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione ;
 - b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;
 - c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma di cui all'articolo 12 .

Art. 10

Servizi marittimi e aerei

1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi marittimi e aerei di interesse regionale.
2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 è affidata con le modalità di cui agli articoli 17 e 18, in quanto applicabili al settore. Detti trasporti sono organizzati e regolati da contratti di servizio, secondo quanto previsto dai citati articoli 17 e 18 e nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.
3. All'attuazione della delega si provvede a norma dell'articolo 12.

Nota all'art. 5

L'art. 16 del D.Lgs 422/97, così dispone:

Art. 16

Servizi minimi

1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto:
 - a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;
 - b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
 - c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
 - d) delle esigenze di riduzione della congestione e dell'inquinamento.
2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni definiscono, d'intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, e adottando criteri di omogeneità fra regioni, quantità

e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità al regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, e in osservanza dei seguenti criteri:

- a) ricorso alle modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle delle persone con ridotta capacità motoria;
- b) scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, sufficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o integrazione dei servizi e intermodalità; dovrà, in particolare, essere considerato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l'incidenza degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento.

3. Le province, i comuni e le comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono istituire, d'intesa con la regione ai fini della compatibilità di rete, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione stessa ai sensi dei commi 1 e 2, sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19, con oneri a carico dei bilanci degli enti stessi.

Nota all'art. 6

Il comma 1, dell'art.11 della L. 97/94, così dispone;

Art. 11

Esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici

1. Le comunità montane, anche riunite in consorzio fra loro o con comuni montani, in attuazione dell'art. 28, comma 1, della L. 8 giugno 1990, n. 142, promuovono l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo ai settori di:

- a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;
- b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione in energia;
- c) organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico;
- d) organizzazione del servizio di polizia municipale;
- e) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;
- f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;
- g) realizzazione di opere pubbliche d'interesse del territorio di loro competenza.

Omissis

Nota all'art. 8

Il terzo comma, dell'art. 14 del D.Lgs 422/97, così dispone:

Art. 14

Programmazione dei trasporti locali

Omissis

3. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi, di cui all'articolo 16, le regioni, sentite le organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, che individuano:

- a) la rete e l'organizzazione dei servizi;
- b) l'integrazione modale e tariffaria;
- c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti;
- d) le modalità di determinazione delle tariffe;
- e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubblico;
- f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
- g) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale.

Omissis

Note all'art. 11

La L. 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" è pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. L'art. 26, comma 3, così dispone:

Art. 26

Mobilità e trasporti collettivi

Omissis

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (39). I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.

Omissis

La Legge regionale 18 marzo 1997, n. 10 "Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap" é pubblicata nel BUR n. 33 del 21/03/97. L'art. 13, così dispone:

Art. 13

(Trasporto pubblico locale)

1. I Comuni e le Province, in qualità di enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale, provvedono, ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali", alla ricognizione periodica delle esigenze di mobilità dei cittadini portatori di

handicap. Accertata l'entità del fenomeno, predispongono piani di mobilità per direttrici di traffico nel rispetto delle indicazioni programmatiche fornite dal piano regionale dei trasporti.

2. Le aziende concessionarie di linee interessate dai piani di mobilità di cui al comma 1 sono tenute, compatibilmente con le esigenze della generalità dell'utenza, ad adattare i propri programmi d'esercizio alle necessità dei cittadini handicappati.

Note all'art. 12

L'art. 36 del D.Lgs 285/92, così dispone:

Art. 36

Piani urbani del traffico e piani del traffico
per la viabilità extraurbana

1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione del piano urbano del traffico.

2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Le province provvedono all'adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate. La legge regionale può prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.

4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.

5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dei lavori pubblici per l'inserimento nel sistema informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.

6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, fissato dalla regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.

142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.

8. È istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico, agli esperti specializzati inclusi nell'albo stesso.

10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla sua realizzazione.

Note all'art. 14

L'art. 113 del D.Lgs 267/00, così dispone:

Art. 113

Gestione delle reti ed erogazione
dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività;

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di

innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

13. Gli enti locali, in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione .

L'art. 18 del D.Lgs 422/97, così dispone:

Art.18

Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato, a norma dell'articolo 19, mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a principi di economicità ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono

disciplinati con regolamento dei competenti enti locali.

2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei servizi le regioni e gli enti locali si attengono ai principi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, garantendo in particolare:

a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui all'articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione delle società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o attraverso procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate. Tale esclusione non opera limitatamente alle gare che hanno ad oggetto i servizi già espletati dai soggetti stessi. La gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché dei piani di sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre che della fissazione di un coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle singole linee esercite;

b) [l'esclusione, in caso di gestione diretta o di affidamento diretto dei servizi da parte degli enti locali a propri consorzi o aziende speciali, dell'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli già gestiti nelle predette forme];

c) [la previsione, nel caso di cui alla lettera b), dell'obbligo di affidamento da parte degli enti locali tramite procedure concorsuali di quote di servizio o di servizi speciali, previa revisione dei contratti di servizio in essere)];

d) l'esclusione, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza o di decadenza dal contratto medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio;

e) l'indicazione delle modalità di trasferimento, in caso di cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio e del personale dipendente con riferimento a quanto disposto all'articolo 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148;

f) l'applicazione della disposizione dell'articolo 1, comma 5, del regolamento 1893/91/CEE alle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale che, oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre attività;

g) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove possibile, a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze, incentivano il riassetto organizzativo e attuano, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche con le procedure di cui all'articolo 17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in società di capitali, ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali o di gestione. Di tali società, l'ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni. Ove la trasformazione di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a).

3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2003, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed alle società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con l'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i

servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a).

Note all'art. 16

L'art. 12, secondo comma, lett. b), del D.Lgs 158/95, così dispone:

Art.12

Procedure di aggiudicazione

1. Nel bando di gara il soggetto aggiudicatore indica se l'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, ristretta o negoziata.

2. Si intende:

a) per procedura aperta quella in cui ogni concorrente può presentare un'offerta;

b) per procedura ristretta, quella alla quale partecipano solo i candidati invitati dal soggetto aggiudicatore;

Omissis

Gli artt. 11, 23 e 15 del D.Lgs 158/95, così dispongono:

Art.11

Modalità di indizione delle gare

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15, le gare per l'aggiudicazione degli appalti e degli accordi quadro di cui al presente decreto sono indette mediante pubblicazione di un bando di gara conforme all'allegato XII, lettere A, B o C.

2. Il bando di gara è immediatamente trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

3. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), pubblicano il bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove la gara sarà svolta.

4. Le pubblicazioni di cui al comma 3 non possono aver luogo prima della data di spedizione, che deve essere menzionata, del bando all'Ufficio di cui al comma 2; la pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; la prova della data di spedizione incombe sui soggetti aggiudicatori.

5. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono provvedere alla pubblicità delle gare avvalendosi in tutto o in parte delle modalità di cui al comma 3, nel rispetto, comunque, delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4.

Art. 23

Riunioni di imprese

1. Le associazioni di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi possono fare offerte o negoziare con i soggetti di cui all'art. 2.

2. Ai sensi del comma 1, si considerano associazioni di imprenditori:

a) le imprese riunite, individuali, commerciali o artigiane, e i consorzi di cui alle lettere b), c) e d), che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprima l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti;

b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

d) i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;

e) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

3. Qualora ad una procedura partecipi uno dei soggetti di cui al comma 2 è vietata la partecipazione alla medesima dei singoli associati, consorziati o membri del gruppo; all'atto della presentazione dell'offerta i consorzi di cui al comma 2, lettera b), c) e d) indicano i singoli consorziati per conto dei quali concorrono.

4. In caso di procedura ristretta o di procedura negoziata l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite ai sensi del comma 2.

5. Possono, altresì, essere invitate alle gare e alle procedure negoziate di cui all'art. 13 imprese riunite o che abbiano dichiarato di volersi riunire ai sensi del comma 2, le quali ne facciano richiesta al soggetto aggiudicatore, sempre che sussistano i requisiti previsti dal presente decreto.

6. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

7. La violazione della disposizione di cui al comma 6 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi appalti.

8. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto aggiudicatore.

9. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo; il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto aggiudicatore.

10. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto aggiudicatore per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo; fino alla estinzione di ogni rapporto il soggetto aggiudicatore, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

11. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

12. Salvo quanto previsto al comma 13, nelle associazioni temporanee i requisiti di capacità tecnica ed economica, sempreché frazionabili, richiesti dal soggetto aggiudicatore nel bando o nella lettera di invito, per l'aggiudicazione di un appalto di lavori, di forniture o di servizi devono essere posseduti nella misura precisata dal soggetto aggiudicatore stesso; per le imprese mandanti, tale misura non può essere inferiore, per ciascuna, al 20% di quanto richiesto cumulativamente; in ogni caso i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere almeno pari a quelli globalmente richiesti dal soggetto aggiudicatore.

13. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), applicano, peraltro, per quanto concerne gli appalti di lavori, anche le disposizioni di cui all'art. 23, commi da 1 a 6, e comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

14. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto aggiudicatore ha la facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dai commi da 8 a 11 e che sia di gradimento al soggetto aggiudicatore stesso, ovvero di recedere dall'appalto.

15. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione dell'appalto direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

16. Le disposizioni sulle società di imprese riunite di cui all'art. 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406), si applicano anche negli appalti di lavori disciplinati dal presente decreto.

Art.15

Sistemi di qualificazione

1. Il soggetto aggiudicatore può istituire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema è disciplinato sulla base di criteri differenziati per i settori di cui agli articoli da 3 a 6, stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro competente, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Il sistema di qualificazione deve essere gestito in base a norme e criteri oggettivi sulla cui base sono formati elenchi o liste in cui sono inseriti, a domanda, in qualsiasi momento, i nominativi di imprese, dotate di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari, interessate a partecipare alle gare disciplinate dal presente decreto, di pertinenza dello stesso soggetto aggiudicatore.

3. Con le modalità di cui all'art. 18, comma 4, il soggetto aggiudicatore che abbia istituito un proprio sistema di qualificazione invita alle gare di cui all'art. 12, comma 2, lettere b) e c), senza preventiva pubblicazione di un bando, solo i soggetti qualificati in tale sistema.

4. Il soggetto aggiudicatore può:

a) definire lo scopo del sistema di qualificazione, nonché i criteri e requisiti, obiettivi e non discriminanti, di iscrizione ed indicare le norme europee di cui all'allegato XVII, lettera c), alle quali, a tal fine, intende fare riferimento, curando, inoltre, l'aggiornamento di tali elementi;

b) avvalersi del sistema di qualificazione istituito da un altro soggetto aggiudicatore, dandone idonea comunicazione alle imprese interessate.

5. L'istituzione, sia pure già intervenuta al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, dei sistemi di qualificazione e gli altri elementi definiti ai sensi del comma 4, devono essere notificati, ove non sia stato già provveduto in tal senso, all'Ufficio pubblicazioni delle Comunità europee, conformemente all'avviso di cui all'allegato XIII; l'avviso deve precisare se il sistema di qualificazione abbia o meno durata superiore ad un triennio; quando il sistema abbia durata superiore al triennio, l'avviso va pubblicato annualmente, altrimenti è sufficiente un avviso iniziale.

6. Per la pubblicità dell'avviso a livello nazionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 3, 4 e 5.

7. Il soggetto aggiudicatore stabilisce, tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'art. 19 e senza discriminazioni, quale documentazione e quali certificazioni o atti sostitutivi devono corredare la domanda d'iscrizione; non può, inoltre, richiedere certificazioni o documentazione probatoria costituenti riproduzione di documentazione valida già disponibile.

8. I documenti, le certificazioni e gli atti sostitutivi di cui al comma 7 devono essere accompagnati, se

redatti in una lingua diversa dall'italiano, da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui essi sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

9. I sistemi di qualificazione possono essere suddivisi per categorie d'impresa secondo i tipi e gli importi degli appalti per i quali vale la qualificazione.

10. In un termine non superiore a sei mesi il soggetto aggiudicatore deve informare i richiedenti delle proprie decisioni in merito alle domande di qualificazione; ove ritenga che tale termine non possa essere rispettato, il soggetto aggiudicatore, nei due mesi dalla presentazione della domanda, comunica ai richiedenti i motivi della proroga del termine e stabilisce il termine massimo entro il quale si pronuncerà definitivamente; tale termine non può, comunque, eccedere i nove mesi dal ricevimento della domanda d'iscrizione.

11. L'eventuale reiezione della domanda o l'esclusione dal sistema di qualificazione devono essere motivate con riferimento ai criteri di cui ai commi 2, 4 e 9.

L'art. 24, comma 1, lett. b) del D. Lgs 158/95, così dispone:

Art. 24

Aggiudicazione

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, gli appalti disciplinati dal presente decreto sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) quello del prezzo più basso;

b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo la natura dell'appalto, quali il termine di esecuzione o di consegna, il costo di gestione, il rendimento, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il valore tecnico, il servizio successivo, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, il prezzo; in tal caso il soggetto aggiudicatore indica, nel capitolato d'onere o nel bando, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita, tutti i criteri che intende applicare.

Omissis

L'art. 25, del D. Lgs 158/95, così dispone:

Art. 25

Offerte anormalmente basse

1. Agli effetti del presente decreto, se per un determinato appalto talune offerte risultano basse in modo anomalo rispetto alla prestazione, il soggetto aggiudicatore richiede per iscritto all'offerente le necessarie giustificazioni, verifica la composizione delle offerte e può escluderle se non le considera valide; il soggetto aggiudicatore può prendere in considerazione giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o fabbricazione o sulle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente per l'esecuzione dell'appalto o sull'originalità.

2. I soggetti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono anormalmente basse in virtù della concessione di un aiuto di Stato unicamente se hanno consultato l'offerente e se quest'ultimo non è

stato in grado di dimostrare che detto aiuto è stato notificato alla Commissione europea a norma del paragrafo 3 dell'articolo 88, già articolo 93, del Trattato o è stato da essa autorizzato. I soggetti aggiudicatori che respingono per tali motivi l'offerta ne informano la Commissione europea .

Nota all'art. 17

La legge regionale 19 marzo 1982, n.13 "Ordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore" è pubblicata sul BUR n. 37 Suppl.del 25.3.1982. Tale legge è stata abrogata dall'art. 37 della l. r. 13/99.

Nota all'art. 18

L'art. 14, comma 4, del D. Lgs 422/97, così dispone:

Art.14

Programmazione dei trasporti locali

Omissis

4. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale in territori a domanda debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento delle esigenze di mobilità nei territori stessi, le regioni, sentiti gli enti locali interessati e le associazioni nazionali di categoria del settore del trasporto di persone, possono individuare modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone.

Omissis

Note all'art. 19

L'art. 19, comma 3, del D. Lgs 422/97, così dispone:

Art. 19

Contratti di servizio

Omissis

3. I contratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni dell'articolo 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, così come modificato dall'articolo 1 del regolamento 1893/91/CEE, nonché nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici così come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono:

a) il periodo di validità;

- b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio;
- c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarità delle corse;
- d) la struttura tariffaria adottata;
- e) l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico all'azienda di trasporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalità di pagamento, nonché eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria;
- f) le modalità di modificazione del contratto successivamente alla conclusione;
- g) le garanzie che devono essere prestate dall'azienda di trasporto;
- h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;
- i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico, in caso di forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio;
- l) l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria .

Omissis

La L. 7 dicembre 1999, n. 472 "Interventi nel settore dei trasporti" é pubblicata nella Gazz. Uff. 16 dicembre 1999, n. 294, S.O. Il primo comma dell'art. 8, così dispone:

Art. 8

Disposizioni in materia
di trasporto pubblico locale

1. I contratti di servizio di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, secondo quanto previsto dall'articolo 40 della stessa legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni.

Omissis

Note all'art. 21

Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1993, n. 30, S.O.

L'art. 19, comma 5, del D.Lgs 422/97, così dispone:

Art.19

Contratti di servizio

Omissis

5. I contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, avere caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovrà essere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1° gennaio 2000. Trovano applicazione ai trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991.

Omissis

Il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277 "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie". è pubblicato nella Gazz. Uff. 12 agosto 1998, n. 187.

Nota all'art. 22

Il R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 "Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione" è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 1931, n. 56. L'art. 26 del regolamento allegato A) al R.D. , così dispone:

26. In caso di cessione di linee ad altra azienda, o fusione di aziende, devono essere osservate le disposizioni stabilite dall'autorità governativa all'atto dell'approvazione della cessione o della fusione per il passaggio del personale di ruolo alla nuova azienda, mantenendo, per quanto è possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto e assicurando i diritti acquisiti.

In caso di mutamento nei sistemi di esercizio, l'azienda deve utilizzare, in quanto sia dichiarato idoneo dall'autorità governativa, e nei limiti dei posti da questa riconosciuti necessari, il personale addetto ai vari servizi, rispettandone, per quanto è possibile, i diritti acquisiti.

Nei casi di cui ai due comma precedenti ed in caso di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata dall'autorità governativa, l'azienda può procedere ai necessari esoneri di agenti nelle qualifiche in cui risultino le eccedenze, salvo ad assegnarli nei limiti del possibile ad altre qualifiche immediatamente inferiori, tenendo presenti i requisiti preferenziali di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del presente regolamento.

L'azienda è tenuta a riprendere di preferenza gli agenti esonerati, che ne facciano domanda, a misura che si rendono vacanti i posti, cui essi sono idonei, purché durante il servizio precedentemente prestato non siano incorsi in una delle mancanze previste dagli articoli 43 e 45. Il diritto alla preferenza si estingue dopo il quinto anno dall'esonero.

Nei casi considerati dal presente articolo ed in quello di cessazione definitiva dell'esercizio è accordata al personale esonerato, che non abbia maturato diritto a pensione, una indennità di buonuscita nella misura di un mese di stipendio o paga ultimi raggiunti per i primi cinque anni, e di 15 giorni per i successivi anni di servizio esclusi quelli prestati in condizione di ordinario o di straordinario.

In ogni caso l'indennità non può essere minore di due mesi, né maggiore di dodici mesi dello stipendio o paga ultimi raggiunti.

Nei casi di riduzione di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, l'agente esonerato conserva il diritto di preferenza qualora rifiuti l'indennità entro due mesi dalla notifica fattagli.

Note all'art. 23

Il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 "Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici" è pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 22 gennaio 1972, n. 19. L'art. 12, così dispone:

Art. 12

Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto o loro delegate, possono avvalersi degli organi consultivi e dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle regioni.

Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della regione.

La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione regionale interessata.

Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" è pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 15 novembre 1980, n. 314. L'art. 5, ultimo comma, così dispone:

Art. 5

Omissis

Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per ciò che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli.

L'art. 38 del regolamento allegato A), al R.D. 148/31, così dispone:

38. L'Azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono secondo il diritto comune, dopo aver accertato chi abbia causato il danno e l'entità dello stesso.

Tali trattenute sullo stipendio o sulla paga, quando superino le lire 5000, non possono essere effettuate senza il consenso del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che delibera anche sulla misura del risarcimento, dopo avere inteso le parti.

Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale sia stata riconosciuta la responsabilità di uno o più agenti, le trattenute possono essere effettuate direttamente dalla azienda. Analogamente possono essere direttamente effettuate dall'azienda le trattenute che si riferiscono a mancate od incomplete esazioni nonché a differenze contabili .

L'art. 90, del D.P.R. 753/80, così dispone:

Art. 90

L'incarico di direttore o di responsabile dell'esercizio è subordinato all'assenso della M.C.T.C. per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte della stessa M.C.T.C., per i servizi di competenza regionale o degli enti locali territoriali.

Ai fini della sicurezza, l'assenso od il nulla osta di cui al precedente comma sono subordinati all'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, fisica e morale della persona proposta quale direttore o responsabile dell'esercizio, sulla base delle disposizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, con il quale verranno altresì fissate le categorie di aziende o i sistemi di trasporto per i quali viene richiesta l'una o l'altra funzione.

La M.C.T.C. o gli organi regionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono in qualunque momento revocare l'assenso o il nulla osta di cui al precedente primo comma, richiedendo la sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio, ove questi dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti, ovvero quando ne sia venuta meno l'idoneità fisica o morale.

Quando le disposizioni del decreto di cui al precedente secondo comma consentono l'espletamento delle funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio anche a persone sprovviste di specifico titolo di studio professionale ad indirizzo tecnico, gli amministratori delle aziende esercenti, ove si avvalgano di detta facoltà, devono designare un assistente tecnico, in possesso del titolo di studio fissato con decreto stesso, per l'assolvimento delle specifiche incombenze a carattere professionale determinate, per ciascun tipo di servizio di trasporto, con le norme di cui ai successivi articoli 100 e 102.

Per il caso di mancata designazione dell'assistente tecnico da parte degli amministratori dell'azienda esercente, si applicano le disposizioni del precedente art. 89, quarto comma, salvo la misura della sanzione amministrativa che è fissata da lire 250.000 a lire 750.000.

L'art. 54 del regolamento allegato A), del R. D. 148/31, così dispone:

54. Le punizioni per le mancanze di cui agli artt. 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma:

- 1) da un presidente nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
- 2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l'incarico;
- 3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all'azienda.

Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente. Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, nonché con il Ministro per l'interno quando trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione od in esercizio ad aziende municipalizzate a Comuni, Province, Regioni e relativi Consorzi.

Il Consiglio di disciplina è convocato dal presidente entro 15 giorni dalla domanda della parte interessata; ove alla prima convocazione non si presentino tutti i suoi componenti, il presidente indice una nuova riunione entro i successivi quindici giorni. L'azienda è tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di soggiorno al presidente quando questi risieda in località diversa da quella ove si riunisce il Consiglio di disciplina.

I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati.

I componenti il Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo.

Nota all'art. 32

La L. 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" è pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O. L'art. 18, così dispone:

Art. 18

Ordinanza-ingiunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

